
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO DESIO E DELLA BRIANZA
S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. IN
BANCO DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.**

*(redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob
con delibera n. 11971/1999 e s.m.i.)*

SOMMARIO

1.	ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE	3
1.1.	Illustrazione della Fusione	3
1.2.	Società partecipanti alla Fusione	3
	A. Società Incorporante	3
	B. Società Incorporanda	4
1.3.	Statuto della Capogruppo	5
1.4.	Motivazioni della Fusione, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento.	6
1.5.	Profili giuridici della Fusione	7
2.	CRITERI E METODI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO	8
3.	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA CAPOGRUPPO.....	12
4.	DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BANCA POPOLARE DI SPOLETO AL BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO	13
4.1.	Data dalla quale le azioni ordinarie di Banco Desio assegnate in concambio partecipano agli utili	13
4.2.	Focus sugli aspetti contabili della Fusione	13
5.	RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE	14
6.	PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DI BANCO DESIO A SEGUITO DELLA FUSIONE	14
7.	EFFETTI DELLA FUSIONE SU PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 TUF	15
8.	VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO	15
9.	TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI – VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	15

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito al progetto comune di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (“**Banca Popolare di Spoleto**” o anche “**BPS**”) in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“**Banco Desio**” o anche la “**Capogruppo**”), approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione di Banco Desio e di BPS in data 11 dicembre 2018.

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio ai sensi dell’art. 2501-*quinquies*, c.c. e, in considerazione del fatto che le azioni di Banco Desio sono quotate sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), anche ai sensi dell’art. 70, comma 2, del Regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971/1999 e s.m.i. (“**Regolamento Emittenti**”), conformemente alle indicazioni di cui allo Schema n. 1 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, al fine di illustrare la proposta di approvazione del Progetto di Fusione sottoposto all’esame e all’approvazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti della Capogruppo.

1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

1.1. Illustrazione della Fusione

L’operazione oggetto della presente Relazione è rappresentata dalla fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto in Banco Desio (la “**Fusione**”).

Il Progetto di Fusione, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è stato approvato dagli organi amministrativi di Banco Desio e di BPS in data 11 dicembre 2018 ed è depositato in data 13 dicembre 2018 presso le rispettive sedi sociali nonché presso i competenti Registri delle Imprese in data 14 marzo 2019, a seguito dell’intervenuto rilascio da parte della Banca d’Italia in data 8 marzo 2019 del prescritto provvedimento autorizzativo di cui agli artt. 56 e 57 del D.lgs. 385/1993 (“**TUB**”) avente ad oggetto la Fusione nonché le modifiche allo statuto sociale della Capogruppo derivanti dalla Fusione medesima per le quali si rinvia al successivo paragrafo 1.3 della presente Relazione.

Il Progetto di Fusione è allegato alla presente Relazione quale Allegato A.

PKF Italia S.p.A. è stata nominata dal Tribunale delle Imprese di Milano quale esperto comune ai sensi dell’art. 2501-*sexies*, c.c. incaricato della predisposizione della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) nel contesto della Fusione.

In data 29 marzo 2019, PKF Italia S.p.A., in qualità di esperto indipendente nominato dal Tribunale delle Imprese di Milano, ha rilasciato la propria relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-*sexies*, c.c. (la “**Relazione sul Rapporto di Cambio**”).

La Relazione sul Rapporto di Cambio è allegata alla presente Relazione quale Allegato B.

1.2. Società partecipanti alla Fusione

A. Società Incorporante

Banco Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale in Desio (MB), Via Rovagnati, n. 1, Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 011810770155 e partita IVA n. 00705680965, iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Desio e della Brianza, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5 (il “**Gruppo**”).

Alla data di approvazione del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Banco Desio è pari a Euro 67.705.040, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in (i) n. 117.000.000 azioni ordinarie e (ii) n. 13.202.000 azioni di risparmio, entrambe aventi valore nominale pari a Euro 0,52, ammesse alle negoziazioni sul MTA e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 31 dello statuto della Capogruppo vigente alla data di approvazione del Progetto di Fusione (lo “Statuto”), alle azioni di risparmio non convertibili è attribuito un dividendo privilegiato che non può essere mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario, fermo restando che qualora l’utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura minima anzidetta, l’ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi.

Alla data della presente Relazione, sulla base delle comunicazioni ricevute da Banco Desio, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale con diritto di voto di Banco Desio sono i seguenti:

AZIONISTA	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a.	52,918%
Avocetta S.p.A.	8,598%
Stefano Lado	8,043%*
Gerolamo Gavazzi	3,029%**

* Di cui il 5,885% *detenuto* tramite la società Vega Finanziaria S.p.A. -

** Partecipazione detenuta tramite la società Averla S.r.l.

Alla data della presente Relazione, Banco Desio non detiene azioni proprie.

B. Società Incorporanda

Banca Popolare di Spoleto S.p.A., con sede legale in Spoleto (PG), Piazza Pianciani, iscritta alla C.C.I.A.A. di Perugia al n. 170173, codice fiscale e partita IVA n. 01959720549, iscrizione all’Albo della Banche presso la Banca d’Italia n. 5134.2.

Alla data di approvazione del Progetto di Fusione, il capitale sociale di BPS è pari ad Euro 315.096.731,98, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 157.016.836 azioni ordinarie, prive del valore nominale. A seguito del provvedimento di Borsa Italiana del 25 settembre 2017 avente ad oggetto la revoca delle azioni BPS dalla quotazione sull’MTA, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 1, lett. B) e comma 3, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (il “Delisting”), a far data dal 3 ottobre 2017, Banca Popolare di Spoleto ha acquisito lo *status* di emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del Regolamento Emittenti.

Alla data della presente Relazione, sulla base delle comunicazioni ricevute da BPS, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale con diritto di voto di BPS sono i seguenti:

AZIONISTA	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	81,67%
Spoletto Credito e Servizi S.c.r.l. in fallimento	9,00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	4,93%

Alla data della presente Relazione, BPS detiene n. 47.622 azioni proprie (le “Azioni Proprie BPS”).

1.3. Statuto della Capogruppo

Con l’approvazione del Progetto di Fusione, la Capogruppo sarà chiamata a deliberare le modifiche statutarie connesse alla Fusione. In particolare, ai fini della Fusione l’Assemblea straordinaria di Banco Desio sarà chiamata ad approvare l’Aumento di Capitale (come *infra* definito), nei termini illustrati al successivo paragrafo 1.5, con conseguente modifica dell’art. 4 (*capitale sociale*) dello Statuto.

Al riguardo, sono di seguito illustrate le modifiche statutarie derivati dalla Fusione.

STATUTO VIGENTE	STATUTO POST FUSIONE
<p>Art. 4 – Capitale Sociale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili. 2.</p> <p>In relazione alle politiche di remunerazione di cui all’art. 21 comma 4 del presente statuto, l’Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell’art. 2349 c.c., l’assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.</p>	<p>Art. 4 – Capitale Sociale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro [70.692.859,64]⁽¹⁾ suddiviso in n. [135.947.807]⁽²⁾ azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. [122.745.807]⁽³⁾ azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.</p> <p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p>

⁽¹⁾ Detto ammontare di capitale sociale alla data di efficacia della Fusione tiene conto dell’importo massimo dell’Aumento di Capitale a servizio del concambio di Fusione. Tale ammontare assume che tutte le azioni BPS diverse da quelle detenute da Banco Desio e dalle Azioni Proprie siano oggetto di concambio.

⁽²⁾ Detto ammontare di azioni alla data di efficacia della Fusione tiene conto dell’ammontare massimo di azioni che potranno essere emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale a servizio del concambio di Fusione. Tale ammontare assume che tutte le azioni BPS diverse da quelle detenute da Banco Desio e dalle Azioni Proprie siano oggetto di concambio.

⁽³⁾ Detto ammontare di azioni ordinarie alla data di efficacia della Fusione tiene conto dell’ammontare massimo di azioni che potranno essere emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale a servizio del concambio di Fusione. Tale ammontare assume che tutte le azioni BPS diverse da quelle detenute da Banco Desio e dalle Azioni Proprie siano oggetto di concambio.

Fatta salva la richiamata modifica dell'art. 4 dello Statuto, non sono previste ulteriori modifiche statutarie in dipendenza della Fusione.

1.4. Motivazioni della Fusione, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento.

La Fusione si inserisce nel contesto del processo di aggregazione tra Banco Desio e BPS che ha avuto inizio tramite l'ingresso della prima nel capitale sociale di BPS nell'aprile 2014.

La Fusione ha l'obiettivo di realizzare la piena integrazione societaria tra la Capogruppo e Banca Popolare di Spoleto, in considerazione, tra l'altro, della partecipazione di maggioranza assoluta che Banco Desio detiene nel capitale sociale di BPS (pari all'81,67% del capitale sociale di quest'ultima).

Più precisamente, sulla base delle analisi svolte, la Fusione consentirebbe di realizzare notevoli benefici in termini di sinergie di costo e di ricavo nonché di semplificazione organizzativa e complessiva razionalizzazione della struttura, con riferimento, tra l'altro, alle aree del credito, delle funzioni commerciali, del *marketing* e dei canali distributivi, con contestuale superamento di tutti gli aspetti connessi al mantenimento di due separate entità giuridiche (*i.e.* Banco Desio e BPS).

Inoltre, la Fusione pone le premesse per la ridefinizione della strategia di presidio territoriale attraverso la razionalizzazione della rete commerciale, con l'obiettivo, da un lato, di salvaguardare la valorizzazione del marchio "*Banca Popolare di Spoleto*" con particolare riferimento al territorio d'elezione della Regione Umbria e, dall'altro, di assicurare l'armonizzazione dei servizi e del portafoglio di prodotti offerti alla clientela, per effetto, *inter alia*, del rafforzamento dei presidi centralizzati in materia commerciale nonché di politica e gestione della filiera creditizia. Sotto questo profilo, per effetto della Fusione, sarà possibile procedere all'ulteriore rafforzamento dei presidi di *governance* e di controllo, in modo tale da rendere maggiormente efficiente lo svolgimento delle attività che costituiscono il "*core business*" del Gruppo.

A presidio delle relazioni commerciali e istituzionali afferenti il territorio umbro si prevede di istituire un Advisory Board composto da Esponenti locali (imprenditori, professionisti, ecc.) che siano in grado di mettere a disposizione delle Aree territoriali una specifica "*expertise*". La struttura e il funzionamento di tale organismo consultivo verranno definiti nel divenire della progettualità in stretto raccordo con i meccanismi operativi di *governance* aziendale.

Sempre sul versante organizzativo, la Fusione consentirebbe l'accentramento delle funzioni di direzione evitando, da un lato, la duplicazione delle stesse e, dall'altro, rendendo possibile destinare maggiori risorse allo sviluppo commerciale, al fine, tra l'altro, di accrescere la qualità dei servizi di consulenza e di supporto alla clientela nonché dei diversi prodotti offerti.

In proposito, la Fusione permetterebbe, infatti, di recuperare risorse all'interno del Gruppo senza ricorrere a nuove assunzioni a fronte delle uscite per il naturale *turnover* aziendale in un orizzonte temporale di almeno 24 mesi successivi alla Fusione; la Fusione permetterebbe altresì di salvaguardare il valore e le competenze di tutte le professionalità dislocate sul territorio mantenendo in Spoleto una struttura di sede "*distaccata*" per servizi a favore di tutto il Gruppo e, allo stesso tempo, assicurare l'efficiente riorganizzazione delle strutture in coerenza con la nuova realtà derivante dalla Fusione.

In particolare, coerentemente con quanto indicato nel piano industriale 2018-2020 del Gruppo, la razionalizzazione della struttura operativa consentirebbe di incrementare il numero di risorse destinate allo svolgimento di funzioni commerciali e di rapporto con la clientela, con conseguente accrescimento del novero e della qualità dei servizi e dei prodotti offerti; inoltre, la semplificazione dei processi interni al Gruppo avrebbe l'effetto di migliorare le politiche commerciali e creditizie sui segmenti di clientela

delle famiglie, PMI e del *private banking*, coniugando gli obiettivi di raccolta e di impiego al fine di accrescere i servizi da offrire alla clientela.

Per altro verso, la ridefinizione degli assetti organizzativi del Gruppo renderebbe possibile il rafforzamento dei presidi istituiti a livello di Direzione Centrale della Capogruppo con riferimento, tra l'altro, al monitoraggio dei rischi di credito, recupero delle inadempienze probabili, gestione delle sofferenze e governo operativo della rete.

Quanto alla rete distributiva, la Fusione consentirebbe di beneficiare delle economie di scala derivanti dall'incremento del numero di sportelli della Capogruppo dagli attuali n. 146 sportelli ad un totale di n. 265 sportelli, distribuiti sia nel Nord Italia sia nel Centro Italia, con una quota di mercato pari a circa l'1% del totale degli sportelli bancari presenti in Italia.

Le motivazioni strategiche ed industriali sottese alla realizzazione della Fusione sopra illustrate si coniugano altresì con gli interessi degli azionisti di Banca Popolare di Spoleto (diversi dall'azionista Banco Desio), i quali potranno partecipare direttamente al più ampio progetto industriale e di valorizzazione del Gruppo. Sotto questo profilo, infatti, la Fusione consentirà di migliorare l'efficienza e la competitività sul territorio di riferimento, in ragione dei benefici derivanti dalla complessiva riorganizzazione delle strutture, in coerenza con la nuova realtà societaria conseguente alla Fusione.

Inoltre, per effetto della Fusione e del concambio delle azioni BPS con azioni Banco Desio, gli azionisti di Banca Popolare di Spoleto potranno beneficiare della maggiore liquidità delle azioni Banco Desio rispetto a quelle BPS, con conseguente maggiore facilità di dismissione del proprio investimento, tenuto conto del fatto che le azioni BPS, dopo essere state sospese a tempo indeterminato dalle negoziazioni sull'MTA con provvedimento di Borsa Italiana del 19 settembre 2013, a seguito del Delisting, non sono più ammesse alle negoziazioni sull'MTA, a far data dal 3 ottobre 2017.

1.5. Profili giuridici della Fusione

L'operazione che si intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Banco Desio è la Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto in Banco Desio.

La Fusione verrà eseguita attraverso un aumento di capitale sociale di Banco Desio per massimi nominali Euro 2.987.819,64 mediante emissione di massime n. 5.745.807 azioni ordinarie, con indicazione del valore nominale pari a Euro 0,52, a servizio della Fusione (l'**"Aumento di Capitale"**) e pertanto da assegnare agli azionisti di BPS sulla base del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) indicato al successivo paragrafo 2 della presente Relazione.

La Fusione verrà deliberata sulla base (i) della relazione finanziaria intermedia di Banco Desio al 30 settembre 2018 (comprensiva di stato patrimoniale, conto economico e delle note illustrative che tengono luogo della nota integrativa), redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 8 novembre 2018 e (ii) della relazione finanziaria intermedia di Banca Popolare di Spoleto al 30 settembre 2018 (comprensiva di stato patrimoniale, conto economico e delle note illustrative che tengono luogo della nota integrativa), redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPS in data 6 novembre 2018 (congiuntamente, le **"Situazioni Patrimoniali di Fusione"**).

Il Progetto di Fusione, unitamente alle Situazioni Patrimoniali di Fusione e ai bilanci di Banco Desio e di BPS relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 2016, 2017, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banco Desio (Desio (MI) - Via Rovagnati, n. 1, e presso la sede legale di BPS (Spoleto - Piazza Pianciani), nonché consultabile sul sito internet di Banco Desio all'indirizzo www.bancodesio.it/ e di BPS all'indirizzo www.bspoletto.it/.

Per i criteri di determinazione del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) e per le modalità di assegnazione delle azioni di Banco Desio in concambio agli azionisti di BPS si rinvia ai successivi paragrafi 2 e 3 della presente Relazione.

In ragione del rapporto di controllo di diritto che intercorre tra la Capogruppo e Banca Popolare di Spoleto, la Fusione costituisce un'operazione tra parti correlate "di maggiore rilevanza" ai sensi e per gli effetti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. ("**Regolamento Consob OPC**"), della Circolare di Banca d'Italia n. 263/2006 in materia di Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati, nonché della "*Procedura Interna per le operazioni con soggetti collegati e art. 136 TUB*" approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio del 25 novembre 2010 (come successivamente modificata) (la "**Procedura OPC BD**") e recepita da BPS, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2014, e successivamente integrata con l'Addendum da ultimo modificato in data 22 febbraio 2018 (la "**Procedura OPC BPS**"). Pertanto, il Comitato OPC di Banca Popolare di Spoleto è stato coinvolto nella fase di istruttoria della Fusione e, ai sensi della Procedura OPC BPS, tenuto conto delle osservazioni formulate dal proprio *advisor*, ha espresso, in data 11 dicembre 2018, il proprio parere favorevole, ai fini dell'approvazione del Progetto di Fusione, circa l'interesse di BPS e dei suoi azionisti (con particolare riferimento agli azionisti diversi da Banco Desio) al compimento della Fusione nonché in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni di cui al medesimo Progetto di Fusione.

In tale contesto, essendo la Fusione qualificabile alla stregua di un'operazione "di maggiore rilevanza", BPS ha predisposto e pubblicato, in data 15 marzo 2019, un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPS e redatto in conformità all'Allegato 4 del medesimo Regolamento Consob OPC (il "**Documento Informativo**"). Il Documento Informativo, cui è allegato il parere del Comitato OPC di BPS, è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di BPS (Spoleto – Piazza Pianciani), sul sito internet di BPS all'indirizzo www.bpspoletto.it/ e sul sito internet di Banco Desio all'indirizzo www.bancodesio.it/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1-Info".

Per quanto attiene a Banco Desio, la Fusione costituisce un'operazione infragruppo "*realizzata con o tra controllate*" ai sensi della Procedura OPC DB. Pertanto, (i) attesa l'assenza in BPS di interessi significativi di altre parti correlate di Banco Desio nonché (ii) tenuto conto del fatto che la Fusione non è riconducibile ad accordi quadro per la fornitura di servizi o comunque ad accordi di portata particolarmente significativa, l'operazione di Fusione risulta esente dall'applicazione delle disposizioni procedurali previste dal Regolamento Consob OPC e dalla stessa Procedura OPC BD, fermo restando l'obbligo per la Capogruppo di fornire le informazioni in ordine alla Fusione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione secondo quanto previsto al riguardo dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC.

2. CRITERI E METODI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Sulla base delle Situazioni Patrimoniali di Fusione, nonché del parere rilasciato dall'*advisor* del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, i Consigli di Amministrazione di Banco Desio e di Banca Popolare di Spoleto sono pervenuti alla determinazione del seguente rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**"):

n. 1 azione di Banco Desio ogni n. 5 azioni di Banca Popolare di Spoleto

Non sono previsti conguagli in denaro.

Ai fini della determinazione del predetto Rapporto di Cambio sono stati utilizzati i seguenti criteri e metodi di valutazione che tengono conto delle peculiarità del *business* bancario e che sono venuti consolidandosi nella prassi professionale, ossia:

- il *dividend discount model* (“**DDM**”) nella variante *excess capital*, che determina il valore del capitale della banca sulla base dei flussi di dividendo distribuibili agli azionisti, quantificati in misura tale da non intaccare il livello di patrimonializzazione necessario per lo svolgimento dell’attività;
- il metodo dei multipli di borsa, in particolare centrato sul *price/earnings* (PE) e sul *price/book value* (P/BV), quest’ultimo applicato con diverse configurazioni di patrimonio della banca (al lordo o al netto di *intangibles* e al lordo o al netto delle sofferenze).

Applicazione del dividend discount model

Il metodo DDM si fonda sull’ammontare (attualizzato in base al costo del capitale) dei dividendi distribuibili, nell’orizzonte temporale del piano, sulla base della politica dei dividendi perseguita, e su un valore finale (TV) che esprime il valore dell’impresa alla fine del periodo di stima analitico. Poiché le banche sono tenute, in base alle norme di vigilanza prudenziale, al rispetto di requisiti patrimoniali (*capital ratios*) in relazione alla rischiosità delle attività svolte, per valutare questa tipologia di società si utilizza di solito il metodo DDM nella variante cosiddetta *excess capital*, in cui i flussi di cassa generati dalla società (Dt) si considerano distribuibili agli azionisti in misura tale da non intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere lo sviluppo futuro atteso (quantificato in base a un selezionato capital ratio obiettivo).

L’applicazione della metodologia si articola quindi nelle seguenti fasi:

- individuazione del periodo di stima analitica;
- definizione del requisito di capitale minimo, tenendo conto delle regole fissate dall’Autorità di vigilanza, del livello di patrimonializzazione medio di banche comparabili a quella oggetto di valutazione e delle necessità gestionali derivanti dall’operatività di quest’ultima;
- quantificazione dei dividendi distribuibili per ciascun anno, compatibili con il mantenimento del livello minimo di patrimonializzazione;
- quantificazione del tasso di crescita perpetuo (g);
- quantificazione del costo del capitale (k_e), in base al tasso privo di rischio, al premio per il rischio del mercato azionario (*equity risk premium* – ERP) e al beta estratto da un modello di mercato come il *Capital Asset Pricing Model*;
- calcolo del valore attuale dei dividendi distribuibili stimati analiticamente;
- calcolo del valore finale, che è di solito effettuato in base al dividendo ritenuto stabilmente producibile (DLT) attualizzato in rendita perpetua al costo del capitale (k_e) diminuito di g ;
- quantificazione del valore di eventuali *surplus assets*.

Il valore ottenuto applicando questa metodologia si fonda in misura rilevante sui flussi prospettici di dividendo generati oltre l’orizzonte temporale di stima analitica (impliciti nel valore finale), che per l’orizzonte di lungo termine di riferimento presentano un elevato grado di incertezza.

Il metodo dei multipli di borsa consiste nell’applicare a talune grandezze patrimoniali e/o reddituali (patrimonio netto, utili, ecc.) della società oggetto di valutazione il rapporto tra il prezzo di borsa e le medesime grandezze (cosiddetti multipli: P/BV, P/E, ecc.) rilevato per società quotate comparabili. Si tratta perciò di una tecnica che si fonda sullo studio della relazione tra grandezze (c.d. *driver*) e valore.

In particolare, il processo valutativo prevede le seguenti fasi:

- si individua un campione di società quotate comparabili a quella da valutare;
- per ciascuna delle società appartenenti al campione si rilevano il prezzo di borsa e le grandezze rispetto alle quali si vuole condurre l'analisi;
- a tal fine è generalmente preferibile utilizzare dati prospettici perché i prezzi di borsa riflettono i profitti attesi; il valutatore deve considerare che le previsioni di risultato per le società comparabili sono estratte dal consenso degli analisti che producono ricerche sui titoli quotati mentre le previsioni relative alla società da valutare sono di fonte interna e potrebbero non essere coerenti con lo scenario prefigurato dal mercato;
- si studia la metrica valutativa che, attraverso i prezzi, il mercato implicitamente esprime; ciò può avvenire:
 - a) attraverso l'utilizzo di dati medi e/o mediani di campioni ristretti di società la cui comparabilità con quella da valutare è analizzata qualitativamente dal valutatore con riferimento a più aspetti (quali, ad esempio, il modello di business, il portafoglio di attività, la dimensione, il posizionamento di mercato, la qualità della governance) con la finalità di verificare l'effettiva omogeneità dei fondamentali delle imprese osservate: redditività, *investment rate*, crescita, grado di volatilità dei risultati.
 - b) mediante il ricorso a tecniche statistiche, tipicamente regressioni lineari o quadratiche che permettono di studiare la relazione tra il livello del moltiplicatore preso in esame e l'evoluzione di una o più grandezze driver (*value map*). La regressione restituisce i parametri necessari a calcolare il multiplo appropriato per la specifica azienda da valutare sulla base del valore assunto dallo (dagli) specifico/i driver;
- si determina infine il valore della società applicando alle sue grandezze contabili il paradigma valutativo, cioè la relazione di valore, estratto dai dati di mercato riferiti alle società comparabili.

Per lo sviluppo del metodo DDM sono stati utilizzati, per Banco Desio e per Banca Popolare di Spoleto, i medesimi tassi e parametri macro finanziari. Tali parametri sono stati applicati ai flussi di cassa ("dividendi potenzialmente distribuibili") desunti dai piani industriali del Gruppo Banco Desio e di Banca Popolare di Spoleto, quest'ultima *stand alone*. Il periodo di stima analitica è stabilito coerentemente con l'orizzonte del piano industriale del Gruppo Banco Desio e pertanto comprende gli anni dal 2018 al 2022.

MODELLO DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda Banca Popolare di Spoleto, i flussi sono stati costruiti in base alle proiezioni della medesima BPS *stand alone* (si tratta dei medesimi dati incorporati anche nel consolidato di gruppo).

Per quanto riguarda invece Banco Desio, i flussi di dividendi potenzialmente distribuibili sono stati desunti dalle proiezioni consolidate relative al Gruppo Banco Desio. Il valore del capitale di Banco Desio è stato quindi ottenuto sottraendo dal valore del Gruppo Banco Desio nella sua interezza la quota-parte del valore di Banca Popolare di Spoleto posseduta dalle minoranze (pari al 18,3 %).

Per stabilire il livello di capitale minimo alla base del modello DDM nella configurazione *excess capital* occorre considerare non solo i requisiti di capitale attuali e prospettici previsti dalla normativa di vigilanza ma anche gli obiettivi di dotazione patrimoniale del management e la loro coerenza con gli obiettivi di capitale richiesti dagli investitori professionali per banche quotate comparabili. Ai fini della determinazione dei flussi distribuibili, gli obiettivi di patrimonializzazione sono stati stimati sulla base

di un *ratio* di vigilanza pari all' 8,50% in termini di requisito patrimoniale OCR (*Overall Capital Requirement Tier 1- Fully Loaded*) sia per Banco Desio sia per BPS.

La quantificazione dei dividendi distribuibili in ciascun anno di previsione esplicita è stata operata facendo riferimento agli obiettivi di patrimonializzazione di cui si è detto poc' anzi.

Il tasso di crescita di lungo periodo (*g*) è stato fatto coincidere per Banco Desio e per BPS con il tasso di inflazione a lungo termine corrispondente al tasso target della BCE, pari al 2%.

Il costo del capitale (*ke*) è stato determinato sulla base del capital *asset pricing model* (CAPM).

Il rapporto di cambio viene determinato dividendo il valore dell'*equity* di Banco Desio e di BPS per il numero delle azioni in circolazione al 30 settembre 2018.

Poiché i rapporti medi tra i prezzi delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio hanno oscillato attorno all'unità (dati relativi agli ultimi 12 mesi) non si verificano effetti "leva di valore" tra le due categorie di azioni. Quindi il valore unitario delle azioni ordinarie di Banco Desio può essere determinato semplicemente dividendo il valore di stima dell'intero capitale della banca per il numero complessivo delle azioni (ordinarie più risparmio).

Applicazione del metodo dei multipli

L'applicazione del metodo dei multipli di borsa per finalità di controllo del Rapporto di Cambio richiede, nel caso specifico particolari cautele, potendo fornire indicazioni malcerte e potenzialmente distorte. Utilizzando i dati raccolti per il calcolo dei multipli è comunque possibile determinare i teorici prezzi di equilibrio dei titoli delle due banche sulla base della metrica implicita nei prezzi di borsa.

Un tentativo in tal senso - con tutti i limiti derivanti dalle differenti dimensioni e dalla presenza in contesti di territorio diversi per le due banche - può essere realizzato con la tecnica della regressione del ROE. Il metodo si basa sulla ricerca di una relazione tra la dimensione assoluta di un driver di valore (il ROE, appunto) e i valori di un multiplo di riferimento, tipicamente il P/BV o il P/TBV.

Nel nostro caso tale analisi conferma che il mercato dovrebbe esprimere multipli sostanzialmente identici per le due banche, essendo i valori del ROE desumibili dai piani elaborati dal management tendenzialmente allineati. Tenuto conto dei valori patrimoniali per azione, il Rapporto di Cambio costruito in base ai multipli "di equilibrio" delle due banche conferma il valore del Rapporto di Cambio ottenuto con il metodo DDM. Inoltre, nel caso dell'operazione tra Banco Desio e Banca Popolare di Spoleto, solo la società incorporante (*i.e.* Banco Desio) è quotata sul MTA, mentre i titoli di Banca Popolare di Spoleto sono stati da tempo delistati, né esiste un "mercato di sportello" che consenta la rilevazione di significative indicazioni di prezzo.

Tale asimmetria di informazioni non consente quindi, a priori, di calcolare rapporti di cambio basati sui prezzi di borsa delle due Banche. Sono stati quindi analizzati i multipli espressi dal mercato per un campione di banche caratterizzato da dimensioni o da modelli di business – entro gli inevitabili limiti – comparabili con quelli delle due banche per verificare le informazioni che tale analisi può fornire nonché il loro rilievo in considerazione della finalità della stima.

Nel caso della fusione tra Banco Desio e Banca Popolare di Spoleto l'approccio basato sui risultati attesi domina gli altri approcci alternativi sul piano della razionalità e dell'uniformità di calcolo dei dati, in particolare qualora sia per Banco Desio sia per BPS vengano adottate *assumption* coerenti e parametri di stima - in termini di tassi di attualizzazione e di crescita di lungo termine – "in continuità" con la prassi valutativa già seguita e sperimentata dal gruppo (in particolare ai fini della realizzazione dei test di *impairment*).

Nelle attuali condizioni, ed essendo - come detto - i titoli della sola Banco Desio quotate sull'MTA, i riscontri di mercato del rapporto di cambio possono fornire indicazioni solo indirette, che peraltro confermano la razionalità delle valutazioni relative ottenute con l'approccio economico, in particolare con il metodo DDM nella configurazione dell'*excess capital*.

In particolare l'approccio basato sui flussi attesi di risultati distribuibili genera una stima in termini di valore intrinseco. Come già detto le analisi svolte sui multipli di borsa nel settore bancario, nonché le consistenze patrimoniali delle due banche confermano tali valutazioni, in termini relativi.

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, va però considerato che i valori unitari così ottenuti non esprimono il differente grado di liquidità dei titoli che dovranno essere concambiati, circostanza che costituisce un oggettivo aspetto differenziale di valore poiché uno solo dei due titoli è quotato sull'MTA (*i.e.* le azioni di Banco Desio).

In merito alla congrua dimensione degli sconti atti a valorizzare l'aspetto della liquidità, risultano condivisibili i riferimenti quantitativi assunti nelle stime periodiche del *fair value* dei titoli di Banca Popolare di Spoleto.

In particolare, si è ritenuto di applicare al valore delle azioni di Banco Desio la dimensione minima del 15% dello sconto (in quanto titolo "sottile" ma quotato) e di applicare invece al valore delle azioni di Banca Popolare di Spoleto lo sconto massimo nella misura del 25% (in quanto titolo non quotato) sì che il Rapporto di Cambio può essere determinato nella misura arrotondata sopra indicata (pari, come detto, a n. 1 azione di Banco Desio ogni n. 5 azioni di Banca Popolare di Spoleto).

Si segnala che BPS e Banco Desio hanno provveduto a verificare l'eventuale necessità di aggiornare le Situazioni Patrimoniali di Fusione alla luce dei dati di consuntivo sia di BPS sia di Banco Desio che sono stati approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 6 e 7 febbraio u.s. In proposito, le analisi di *sensitivity* condotte al riguardo dalle competenti strutture interne hanno evidenziato che, tra la data di approvazione del Progetto di Fusione e le suddette date di approvazione dei progetti di bilancio di BPS e di Banco Desio al 31 dicembre 2018, non sono intervenute modifiche rilevanti dei dati contabili contenuti nelle Situazioni Patrimoniali di Fusione e, pertanto, hanno confermato la determinazione del Rapporto di Cambio come indicato nel Progetto di Fusione.

3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA CAPOGRUPPO

Le azioni BPS possedute da azionisti diversi da Banco Desio e diverse dalle Azioni Proprie BPS saranno concambiate con azioni ordinarie della Capogruppo di nuova emissione sulla base del Rapporto di Cambio indicato al precedente paragrafo 2.

A seguito del perfezionamento della Fusione, si procederà all'annullamento di tutte le azioni BPS rappresentanti l'intero capitale sociale di Banca Popolare di Spoleto.

Nel caso in cui, alla data di efficacia della Fusione, un azionista di Banca Popolare di Spoleto detenga un numero di azioni BPS che non rappresenti un multiplo di 5, le azioni ammesse al concambio di detto azionista saranno arrotondate per difetto al numero multiplo di 5 inferiore. Ai fini della quadratura dell'operazione, le azioni che residueranno a seguito dell'arrotondamento non saranno ammesse al concambio.

Banco Desio si renderà disponibile ad acquistare, dopo l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee ed entro la scadenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 57, comma 3, TUB, anche per il tramite di intermediari autorizzati, secondo modalità operative che verranno comunicate con apposite istruzioni, le azioni detenute da ciascun azionista che non rappresentino un multiplo di 5.

Banco Desio acquisterà tali azioni da parte dei soci BPS che ne facciano richiesta, ad un prezzo corrispondente ad un quinto della media delle quotazioni giornaliere delle azioni ordinarie Banco Desio, ponderata in base ai volumi di negoziazione, registrate nei giorni di borsa aperta ricompresi nei 90 giorni di calendario antecedenti la delibera di approvazione del Progetto di Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione.

A servizio del concambio di Fusione, la Capogruppo delibererà l'Aumento di Capitale per massimi nominali Euro 2.987.819,64 mediante emissione di massime n. 5.745.807 azioni ordinarie, con indicazione del valore nominale pari a Euro 0,52, da assegnare agli azionisti di BPS.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Banca Popolare di Spoleto per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie di Banco Desio rivenienti dall'Aumento di Capitale e assegnate in concambio agli azionisti di BPS (ISIN IT0001041000) saranno ammesse alle negoziazioni sull'MTA al pari delle azioni ordinarie della Capogruppo in circolazione alla data del presente Progetto di Fusione, e saranno soggette alla gestione accentrata da parte di Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge e di regolamento.

Le azioni di Banco Desio a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione degli azionisti di BPS partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo. Tale data, ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno rese pubbliche con apposito comunicato stampa da parte della Capogruppo e di BPS nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

4. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BANCA POPOLARE DI SPOLETO AL BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO

Gli effetti della Fusione a fini civilistici decorreranno dalla data indicata nell'Atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c..

A fini contabili e fiscali, le operazioni di BPS saranno imputate al bilancio della Capogruppo a decorrere dall'1 gennaio 2019, assumendo che tale data sia anteriore a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c.

4.1. Data dalla quale le azioni ordinarie di Banco Desio assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Capogruppo assegnate in concambio agli azionisti di BPS diversi da Banco Desio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari di azioni ordinarie di Banco Desio in circolazione alla data della loro assegnazione.

4.2. Focus sugli aspetti contabili della Fusione

A fini di completezza si segnala che la Fusione per incorporazione della controllata (*i.e.* nel caso di specie BPS) nella controllante (*i.e.* nel caso di specie Banco Desio), quale è la Fusione, non rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3, né sono individuabili all'interno dell'apparato normativo degli IAS-IFRS altri principi specifici che ne disciplinino espressamente il trattamento contabile.

In assenza di riferimenti a principi o interpretazioni IFRS specifici per tali operazioni:

- lo IAS 1 “Presentazione del bilancio” par.15 richiede in termini generali che il bilancio debba fornire la rappresentazione attendibile e fedele degli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni in accordo con le definizioni ed i criteri di iscrizioni previsti dal c.d. “Quadro sistematico” (Framework IFRS) per attività, passività, costi e ricavi;
- lo IAS 1 par. 17 stabilisce l’obbligo di selezionare, in accordo con la gerarchia stabilita dallo IAS 8, “Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori”, i principi contabili idonei al raggiungimento dell’obiettivo generale di rappresentazione attendibile e fedele.

In particolare, lo IAS 8 par. 10 prevede che, in assenza di un principio o di un’interpretazione IFRS che si applichi specificamente ad una operazione, la scelta del principio contabile da utilizzare per rappresentare nel bilancio l’operazione stessa deve fornire un’informativa che sia: (a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; (b) attendibile, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale – finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità; (ii) rifletta la sostanza economica dell’operazione e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia prudente; e (v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

Nella ricerca del trattamento contabile prescelto per rappresentare la Fusione assume quindi fondamentale importanza la sostanza economica dell’operazione stessa. La Fusione può essere sostanzialmente considerata una riorganizzazione aziendale di imprese facenti parte dello stesso gruppo che non determina il trasferimento del controllo dell’impresa incorporata (Banca Popolare di Spoleto) e che non ha una significativa influenza sui flussi di cassa delle imprese oggetto di Fusione. Per tale motivazione il principio di rappresentazione contabile più appropriato dell’operazione in esame appare essere quello della continuità dei valori di bilancio. Secondo tale principio le attività nette della società incorporata (Banca Popolare di Spoleto) devono essere assunte in capo all’incorporante (Banco Desio) dando rilevanza alla preesistenza del rapporto di controllo di Banco Desio su BPS nonché ai valori di acquisizione espressi da quest’ultima nel bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio (cfr. il documento “Orientamenti preliminari ASSIREVI in tema di IFRS - OPI N. 2 (Revised) - Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d’esercizio” con riferimento alle fusioni madre-figlia con natura di ristrutturazioni).

5. RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un’operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività di BPS sono acquisite nel bilancio della Capogruppo in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

6. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO RILEVANTE E SULL’ASSETTO DI CONTROLLO DI BANCO DESIO A SEGUITO DELLA FUSIONE

Come sopra anticipato, alla data di approvazione della presente Relazione, la Banca è controllata di diritto dalla Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a., essendo quest’ultima titolare di una partecipazione pari al 52,918% del capitale sociale di Banco Desio.

La seguente tabella illustra gli effetti della Fusione sull’azionariato rilevante della Banca (*i.e.* con riferimento agli azionisti con una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale con diritto di voto di Banco Desio) tenuto conto del numero di azioni di nuova emissione di Banco Desio che saranno emesse a servizio del concambio di Fusione pari a n. 5.745.807 azioni ordinarie.

AZIONISTA	% SUL CS ANTE FUSIONE	% SUL CS POST FUSIONE ⁽⁴⁾
Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a.	52,918%	50,441%
Avocetta S.p.A.	8,598%	8,196%
Stefano Lado	8,043%*	7,667%*
Gerolamo Gavazzi	3,029%**	2,887%**

* Di cui rispettivamente il 5,885%(ante Fusione) e il 5,610%(post Fusione) tramite la società Vega Finanziaria S.p.A.

** Tramite la società Averla S.p.A.

7. EFFETTI DELLA FUSIONE SU PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 TUF

Alla data della presente Relazione, anche sulla base delle comunicazioni trasmesse a Consob ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, non risultano in vigore patti parasociali aventi ad oggetto le azioni di Banco Desio e/o di Banca Popolare di Spoleto.

8. VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

In ragione delle modalità attraverso le quali verrà realizzata la Fusione, non sussistono i presupposti per l'insorgere di una causa di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, c.c..

9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI – VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE

- Allegato A: Progetto di Fusione
- Allegato B: Parere di Congruità di PKF Italia S.p.A.

⁽⁴⁾ Dette percentuali di partecipazione alla data di efficacia della Fusione tengono conto dell'ammontare massimo di azioni che potranno essere emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale a servizio del concambio di Fusione. Tali percentuali di partecipazione assumo dunque che tutte le azioni BPS diverse da quelle detenute da Banco Desio e dalle Azioni Proprie siano oggetto di concambio.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto:

- *del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile e approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 11 dicembre 2018;*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile e dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999;*
- *delle situazioni patrimoniali predisposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater del Codice Civile e quindi (a) della relazione finanziaria intermedia di Banco Desio al 30 settembre 2018 (comprensiva di stato patrimoniale, conto economico e delle note illustrative che tengono luogo della nota integrativa), redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 8 novembre 2018 e (b) della relazione finanziaria intermedia di Banca Popolare di Spoleto al 30 settembre 2018 (comprensiva di stato patrimoniale, conto economico e delle note illustrative che tengono luogo della nota integrativa), redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPS in data 6 novembre 2018;*
- *della relazione di PKF Italia S.p.A., in qualità di esperto indipendente nominato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies del Codice Civile;*
- *del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Banca d'Italia n. 0314926 dell'8 marzo 2019 a norma degli artt. 57 e 56 del D.lgs. n. 385/1993;*

DELIBERA

- 1) *di approvare il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile – unitamente a tutta la documentazione annessa – e così di approvare la fusione mediante incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nei termini ed alle condizioni stabilite nel medesimo progetto di fusione e quindi in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni ivi previste;*
- 2) *al fine di dare attuazione alla fusione di cui al precedente punto 1), di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 2.987.819,64, con emissione a servizio del concambio di massime nuove n. 5.745.807 azioni ordinarie di nuova emissione, con indicazione del valore nominale pari a Euro 0,52, con annullamento senza concambio delle azioni di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. detenute da Banco Desio e della Brianza nonché delle azioni proprie detenute da Banca Popolare di Spoleto S.p.A. alla data di approvazione della presente delibera; il tutto procedendo alle emissioni azionarie secondo il rapporto di cambio che risulta dal progetto di fusione e quindi nella misura di n. 1 azione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ogni n. 5 azioni di Banca Popolare di Spoleto S.p.A.;*
- 3) *conseguentemente di modificare l'articolo 4 dello Statuto sociale di Banco Desio nei termini di seguito indicati:*

“Il capitale sociale è di Euro [70.692.859,64] suddiviso in n. [135.947.807] azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. [122.745.807] azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.

In relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai

prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente".

- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche in via disgiunta tra di loro e anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati, ogni più ampio potere e facoltà senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A., secondo le modalità e nei termini di cui al relativo progetto di fusione nonché di quanto stabilito nelle deliberazioni che precedono e quindi, senza limitazione alcuna, per:*
- a) *stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione (determinandone la data di efficacia, anche successiva all'ultima delle iscrizioni dello stesso prescritte dalla legge) nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario o opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto di quanto stabilito nel progetto di fusione;*
 - b) *provvedere, in genere, a quant'altro richiesto, necessario, opportuno o utile per la completa attuazione delle deliberazioni cui sopra e dell'operazione oggetto delle stesse, apportando di volta in volta le eventuali necessarie modifiche statutarie e consentendo vulture trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, stanza, comunicazione o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione in questione nel suo complesso".*

Desio, 5 aprile 2019

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Lado

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
IN
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

[Handwritten signature]

Tommaso Costone

A norma dell'art. 2501-ter, c.c., gli organi amministrativi di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Banco Desio" o anche la "Capogruppo") e di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ("Banca Popolare di Spoleto" o anche "BPS") hanno redatto il seguente progetto comune di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter e ss., c.c. (il "Progetto di Fusione"), relativo alla fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto nella Capogruppo (la "Fusione"), approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 11 dicembre 2018.

1. PREMESSE

La Fusione si inserisce nel contesto del processo di aggregazione tra Banco Desio e BPS a seguito dell'ingresso della prima nel capitale sociale di BPS nell'aprile 2014.

La Fusione ha l'obiettivo di realizzare la piena integrazione societaria tra la Capogruppo e Banca Popolare di Spoleto, in considerazione, tra l'altro, della partecipazione di maggioranza assoluta che Banco Desio detiene nel capitale sociale di BPS (pari all'81,67% del capitale sociale di quest'ultima). Più precisamente, sulla base delle analisi svolte, la Fusione consentirebbe di realizzare importanti benefici in termini di sinergie di costo e di ricavo nonché di semplificazione organizzativa e complessiva razionalizzazione della struttura, con riferimento, tra l'altro, alle aree del credito, delle funzioni commerciali, del *marketing* e dei canali distributivi, con la contestuale mitigazione di tutti gli aspetti connessi al mantenimento di due separate entità giuridiche (*i.e.* Banco Desio e BPS).

Inoltre, la Fusione pone le premesse per la ridefinizione della strategia di presidio territoriale attraverso la razionalizzazione della rete commerciale, con l'obiettivo, da un lato, di salvaguardare la valorizzazione del marchio "Banca Popolare di Spoleto" con particolare riferimento al territorio d'elezione della regione Umbria e, dall'altro, di assicurare l'armonizzazione dei servizi e del portafoglio di prodotti offerti alla clientela, per effetto, *inter alia*, rafforzamento dei presidi centralizzati in materia commerciale nonché di politica e gestione della filiera creditizia.

Sempre sul versante organizzativo, la Fusione determinerà l'accentramento delle funzioni di direzione evitando, così, duplicazione di funzioni. Ciò consentirà di destinare maggiori risorse allo sviluppo commerciale, al fine, tra l'altro, di accrescere la qualità dei servizi di consulenza e di supporto alla cliente nonché dei diversi prodotti offerti. Sotto questo profilo, per effetto della Fusione, sarà possibile inoltre procedere all'ulteriore rafforzamento dei presidi di *governance* e di controllo, in modo tale da rendere maggiormente efficiente lo svolgimento delle attività che costituiscono il "core business" del Gruppo.

Le motivazioni strategiche ed industriali sottese alla realizzazione della Fusione sopra sinteticamente illustrate si coniugano altresì con gli interessi degli azionisti di Banca Popolare di Spoleto (diversi dall'azionista Banco Desio), posto che la Fusione consentirà di migliorare l'efficienza e la competitività sul territorio di riferimento. E ciò in ragione dei benefici derivanti dalla complessiva riorganizzazione delle strutture, in coerenza con la nuova realtà societaria conseguente alla Fusione. Inoltre, per effetto della Fusione e del concambio delle azioni BPS con azioni Banco Desio, gli azionisti di Banca Popolare di Spoleto potranno beneficiare della maggiore liquidità delle azioni Banco Desio rispetto a quelle BPS, con conseguente maggiore facilità di dismissione del proprio investimento. Al riguardo, si ricorda infatti che, le azioni di BPS, dopo essere state sospese a tempo indeterminato dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana")



Tommaso
Castone

del 19 settembre 2013, sono state altresì oggetto del provvedimento della medesima Borsa Italiana del 25 settembre 2017, di revoca, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 1, lett. B) e comma 3, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, dalla quotazione a far data dal 3 ottobre 2017.

A ciò si aggiunga che la Fusione consentirà agli azionisti di BPS di partecipare direttamente al più ampio progetto industriale e di valorizzazione del Gruppo.

2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

Denominazione: Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 011810770155 e partita IVA n. 00705680965, iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5.

Sede legale: Via Rovagnati, n. 1 – Desio (MB)

Capitale sociale: Euro 67.705.040, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in (i) n. 117.000.000 azioni ordinarie e (ii) n. 13.202.000 azioni di risparmio, entrambe aventi valore nominale pari a Euro 0,52.

Le azioni ordinarie e le azioni di risparmio di Banco Desio sono ammesse alle negoziazioni sull'MTA.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 31 dello statuto della Capogruppo vigente alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione (lo "Statuto"), alle azioni di risparmio non convertibili è attribuito un dividendo privilegiato che non può essere mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario, fermo restando che qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura minima anzidetta, l'ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi.

Alla data del presente Progetto di Fusione, sulla base delle comunicazioni ricevute da Banco Desio, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale con diritto di voto di Banco Desio sono i seguenti:

AZIONISTA	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.p.a.	52,918%
Avocetta S.p.A.	8,598%
Stefano Lado	8,043%*
Gerolamo Gavazzi	3,029%**

Tommaso Caratore 3

* Di cui il 5,885% tramite la società Vega Finanziaria S.p.A.

** Tramite la società Averla S.r.l.

Alla data del presente Progetto di Fusione, Banco Desio non detiene azioni proprie.

Società Incorporata

Denominazione: Banca Popolare di Spoleto S.p.A., iscritta alla C.C.I.A.A. di Perugia al n. 170173, codice fiscale e partita IVA n. 01959720549, iscrizione all'Albo della Banche presso la Banca d'Italia n. 5134.2.

Sede legale: Piazza Pianciani – Spoleto (PG).

Capitale sociale: Euro 315.096.731,98, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 157.016.836 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

A seguito del provvedimento di Borsa Italiana del 25 settembre 2017 avente ad oggetto la revoca delle azioni BPS dalla quotazione sull'MTA a far data dal 3 ottobre 2017, Banca Popolare di Spoleto ha acquisito lo *status* di emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis del Regolamento Consob 11971/1999 ("RE").

Alla data del presente Progetto di Fusione, sulla base delle comunicazioni ricevute da BPS ai sensi della disciplina applicabile, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale con diritto di voto di BPS sono i seguenti:

AZIONISTA	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	81,67%
Spoleto Credito e Servizi S.c.r.l. in fallimento	9,00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	4,93%

Alla data del presente Progetto di Fusione, BPS detiene n. 47.622 azioni proprie (le "Azioni Proprie").

In data 22 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato la concessione a favore di BPS di un prestito subordinato di Euro 18 milioni, a scadenza fissa (10 anni), finalizzato al rafforzamento del "Capitale di classe 2" di quest'ultima, ai sensi della normativa di vigilanza dell'Unione Europea, al fine di consentirle il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013.

3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE

La Fusione verrà realizzata mediante incorporazione di Banca Popolare di Spoleto nella Capogruppo ai sensi dell'art. 2501, c.c. e ss.. Ai fini della Fusione, l'Assemblea straordinaria degli azionisti della Capogruppo sarà chiamata a deliberare, contestualmente all'approvazione del presente Progetto di Fusione, un aumento di capitale sociale di Banco Desio per massimi nominali Euro 2.987.819,64

 *Massimo Cartore*

mediante emissione di massime n. 5.745.807 azioni ordinarie, con indicazione del valore nominale pari a Euro 0,52, a servizio della Fusione (l' "Aumento di Capitale") e pertanto da assegnare agli azionisti di BPS sulla base del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) indicato al successivo paragrafo 5.

La Fusione verrà realizzata secondo le forme ordinarie. Pertanto il presente Progetto di Fusione prevede:

- il rapporto di cambio fra le azioni BPS e le azioni di Banco Desio di nuova emissione ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 3, c.c.;
- le modalità di assegnazione delle azioni di Banco Desio agli azionisti di BPS ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 4, c.c.;
- la data a partire dalla quale dette azioni di Banco Desio partecipano agli utili ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 5, c.c..

Inoltre, è stata redatta la Relazioni illustrativa dell'organo amministrativo di Banco Desio ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, c.c. e dell'art. 70, comma 2, RE e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Spoleto ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, c.c..

4. STATUTO DELLA CAPOGRUPPO

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, la Capogruppo sarà chiamata a deliberare le modifiche statutarie connesse alla Fusione. In particolare, ai fini della Fusione, l'Assemblea straordinaria di Banco Desio sarà chiamata ad approvare l'Aumento di Capitale (nei termini illustrati al precedente paragrafo 4) con conseguente modifica dell'art. 4 (*capitale sociale*) dello Statuto vigente alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione.

Si segnala che le detta modifica statutaria non determina l'insorgere di alcuna causa di recesso ai sensi dell'art. 2437, c.c..

Fatta salva la richiamata modifica dell'art. 4 dello Statuto, non sono previste ulteriori modifiche statutarie in dipendenza della Fusione.

5. RAPPORTO DI CAMBIO

La Fusione verrà deliberata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater*, c.c., sulla base delle seguenti relazioni finanziarie:

- (i) la relazione finanziaria intermedia di Banco Desio al 30 settembre 2018 (comprensiva di stato patrimoniale, conto economico e delle note illustrative che tengono luogo della nota integrativa), redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 8 novembre 2018; e
- (ii) la relazione finanziaria intermedia di Banca Popolare di Spoleto al 30 settembre 2018 (comprensiva di stato patrimoniale, conto economico e delle note illustrative che tengono luogo della nota integrativa), redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPS in data 6 novembre 2018.

Sulla base della documentazione contabile di cui sopra, nonché del parere rilasciato dall' *advisor* del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, i Consigli di Amministrazione di Banco Desio e di



Massimo Cartone

Banca Popolare di Spoleto sono pervenuti alla determinazione del seguente rapporto di cambio (il "Rapporto di Cambio"):

n. 1 azione di Banco Desio ogni n. 5 azioni di Banca Popolare di Spoleto

Non sono previsti conguagli in denaro.


Ai fini della Fusione, i Consigli di Amministrazione di Banco Desio e di BPS – avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2501-*sexies*, c.c. di richiedere la nomina di un esperto comune – hanno deliberato di depositare presso il Tribunale delle Imprese di Milano, l'istanza congiunta per la nomina dell'Esperto Comune, con il compito di attestare la congruità del Rapporto di Cambio. La Relazione dell'Esperto sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento.

Le ragioni che giustificano il suddetto Rapporto di Cambio sono illustrate nelle Relazioni illustrative redatte dai Consigli di Amministrazione di Banco Desio e di BPS ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, c.c., nonché, con riferimento alla sola Banco Desio, dell'art. 70, comma 2, RE, che saranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamentari.

In ragione del rapporto di controllo di diritto che intercorre tra la Capogruppo e Banca Popolare di Spoleto, la Fusione costituisce un'operazione tra parti correlate "di maggiore rilevanza" ai sensi e per gli effetti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. ("Regolamento Consob OPC"), della Circolare di Banca d'Italia n. 263/2006 in materia di Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati, nonché e della "Procedura Interna per le operazioni con soggetti collegati e art. 136 TUB" approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio del 25 novembre 2010 (come successivamente modificata) (la "Procedura OPC BD") e recepita da BPS, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2014, e successivamente integrata con l'Addendum da ultimo aggiornato il 22 febbraio 2018 (la "Procedura OPC BPS"). Pertanto, il Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati di Banca Popolare di Spoleto è stato coinvolto nella fase di istruttoria della Fusione e, ai sensi della Procedura OPC BPS, tenuto conto delle osservazioni formulate dal proprio *advisor*, ha espresso il proprio parere favorevole, ai fini dell'approvazione del presente Progetto di Fusione, circa l'interesse di BPS e dei suoi azionisti (con particolare riferimento agli azionisti diversi da Banco Desio) al compimento della Fusione nonché in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni di cui al medesimo Progetto di Fusione.

In tale contesto, essendo la Fusione qualificabile alla stregua di un'operazione "di maggiore rilevanza", BPS predisporrà e pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPS, redatto in conformità all'Allegato 4 del medesimo Regolamento Consob OPC (il "Documento Informativo"). Il Documento Informativo, cui è allegato il parere del Comitato OPC di BPS, sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi di legge e di regolamento.

Per quanto attiene a Banco Desio, la Fusione costituisce un'operazione infragruppo "realizzata con o tra controllate" ai sensi della Procedura OPC DB. Pertanto, (i) attesa l'assenza in BPS di interessi significativi di altre parti correlate di Banco Desio nonché (ii) tenuto conto del fatto che la Fusione non è riconducibile ad accordi quadro per la fornitura di servizi o comunque ad accordi di portata particolarmente significativa, l'operazione di Fusione risulta esente dall'applicazione delle disposizioni procedurali previste dal Regolamento Consob OPC e dalla stessa Procedura OPC BD, fermo restando l'obbligo per la Capogruppo di fornire le informazioni in ordine alla Fusione nella relazione intermedia sulla gestione



Tommaso Cartone

e nella relazione annuale sulla gestione secondo quanto previsto al riguardo dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI ALLA CAPOGRUPPO

Le azioni BPS possedute da azionisti diversi da Banco Desio e diverse dalle Azioni Proprie saranno concambiate con azioni ordinarie della Capogruppo di nuova emissione sulla base del Rapporto di Cambio indicato al precedente paragrafo 5.

A seguito del perfezionamento della Fusione, si procederà all'annullamento di tutte le azioni BPS rappresentanti l'intero capitale sociale di Banca Popolare di Spoleto.

Nel caso in cui, alla data di efficacia della Fusione, un azionista di Banca Popolare di Spoleto detenga un numero di azioni BPS che non rappresentino un multiplo di 5, le azioni ammesse al concambio di detto azionista saranno arrotondate per difetto al numero multiplo di 5 inferiore. Ai fini della quadratura dell'operazione, le azioni che residueranno a seguito dell'arrotondamento non saranno ammesse al concambio.

Banco Desio si renderà disponibile ad acquistare, dopo l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee ed entro la scadenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 57, comma 3, TUB, anche per il tramite di intermediari autorizzati, secondo modalità operative che verranno comunicate con apposite istruzioni, le azioni detenute da ciascun azionista che non rappresentino un multiplo di 5. Banco Desio acquisterà tali azioni da parte dei soci BPS che ne facciano richiesta, ad un prezzo corrispondente ad un quinto della media delle quotazioni giornaliere delle azioni ordinarie Banco Desio, ponderata in base ai volumi di negoziazione, registrate nei giorni di borsa aperta ricompresi nei 90 giorni di calendario antecedenti la delibera di approvazione del Progetto di Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione.

A servizio del concambio di Fusione, la Capogruppo delibererà l'Aumento di Capitale per nominali massimi Euro 2.987.819,64 mediante emissione di massime n. 5.745.807 azioni ordinarie, con indicazione del valore nominale pari a Euro 0,52, da assegnare agli azionisti di BPS.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Banca Popolare di Spoleto per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie di Banco Desio rivenienti dall'Aumento di Capitale e assegnate in concambio agli azionisti di BPS (ISIN IT0001041000) saranno ammesse alle negoziazioni sull'MTA al pari delle azioni ordinarie della Capogruppo in circolazione alla data del presente Progetto di Fusione, e saranno soggette alla gestione accentrata da parte di Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge e di regolamento.

Le azioni di Banco Desio a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione degli azionisti di BPS partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo. Tale data, ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno rese pubbliche con apposito comunicato stampa da parte della Capogruppo e di BPS nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

7. DIRITTO DI RECESSO



Tommaso Costone

In ragione delle modalità attraverso le quali verrà realizzata la Fusione, non sussistono i presupposti per l'insorgere di una causa di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, c.c..

8. DATA DALLA QUALE LE AZIONI ORDINARIE DI BANCO DESIO ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Capogruppo assegnate in concambio agli azionisti di BPS diversi da Banco Desio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari di azioni ordinarie di Banco Desio in circolazione alla data della loro assegnazione.

9. EFFETTI TRIBUTARI

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività di BPS sono acquisite nel bilancio della Capogruppo in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

10. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione a fini civilistici decorreranno dalla data indicata nell'Atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c..

A fini contabili e fiscali, le operazioni di BPS saranno imputate al bilancio della Capogruppo a decorrere dal 1 gennaio 2019, assumendo che tale data sia anteriore a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c.

11. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI – VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione

In conformità a quanto previsto dagli artt. 2501-*ter*, c.c., il presente Progetto di Fusione è depositato presso la sede sociale delle società partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2501-*septies* c.c. il giorno successivo alla sua approvazione da parte dei rispettivi organi amministrativi e verrà successivamente depositato, ai fini della relativa iscrizione, presso il Registro delle Imprese ove hanno sede le società partecipanti alla Fusione, previo rilascio da parte della Banca d'Italia del prescritto provvedimento autorizzativo di cui agli artt. 56 e 57 del D.lgs. 385/1993.

Sono fatte salve le modifiche, integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione così come allo Statuto di Banco Desio allegato al presente documento, quali consentite dalla normativa o eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Tommaso Cartore

Desio, 11 dicembre 2018

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


Stefano Lado

Handwritten signature of Stefano Lado in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'L'.

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tommaso Cartone

Handwritten signature of Tommaso Cartone in black ink, written in a cursive style.

Statuto sociale di Banco Desio a seguito dell'operazione di Fusione

(modifica limitata all'art. 4 – Capitale sociale – Comma 1)

Art. 1 – Denominazione sociale e sede legale

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata "Cassa Rurale di Desio", trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione "Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio", e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione "BANCO DI DESIO", ha assunto l'attuale denominazione "BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni" il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della "Banca della Brianza S.p.A."
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Banco di Desio e della Brianza" (o, in breve, "Gruppo Banco Desio") ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Art. 3 – Durata


1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E' escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.

Art. 4 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro [70.692.859,64]⁽¹⁾ suddiviso in n. [135.947.807]⁽²⁾ azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna,

⁽¹⁾ Detto ammontare di capitale sociale alla data di efficacia della Fusione tiene conto dell'importo massimo dell'Aumento di Capitale a servizio del concambio di Fusione. Tale ammontare assume che tutte le azioni BPS diverse da quelle detenute da Banco Desio e dalle Azioni Proprie siano oggetto di concambio e potrà pertanto variare in caso di concambio di un numero inferiore di azioni.

⁽²⁾ Detto ammontare di azioni alla data di efficacia della Fusione tiene conto dell'ammontare massimo di azioni che potranno essere emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale a servizio del concambio di Fusione. Tale ammontare assume che tutte le azioni BPS diverse da quelle detenute da Banco Desio e dalle Azioni Proprie siano oggetto di concambio e potrà pertanto variare in caso di concambio di un numero inferiore di azioni.



delle quali n. [122.745.807]⁽³⁾ azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.

2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 5 - Azioni

1. - Le azioni sono indivisibili.
2. - Nel caso di proprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.
5. - Le azioni potranno essere nominative o al portatore, secondo le disposizioni di legge.
6. - Nella eventualità che siano ammessi titoli al portatore, le azioni potranno essere tramutate da nominative al portatore e viceversa, a semplice richiesta degli intestatari o dei possessori ed a loro spese.
7. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
8. - La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni ed altri strumenti finanziari registrati sui conti ad essi intestati.

Art. 6 - Azioni di risparmio

1. - Le azioni di risparmio non convertibili possono essere al portatore, salvi i divieti di legge, e sono fornite dei diritti previsti dal successivo comma del presente articolo, nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto sociale.
2. - Esse si trasformeranno automaticamente in azioni nominative, o al portatore qualora consentito dalla legge, con diritto di voto limitato alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fermi restando i diritti previsti dal successivo comma del presente articolo nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto, in caso di esclusione dalle negoziazioni in tutti i mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea delle azioni ordinarie emesse dalla società, ovvero delle stesse azioni di risparmio.
3. - Fermo restando il rinvio alle norme di legge in materia, la riduzione del capitale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Art. 7 – Organi sociali

1. - Sono Organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 8 – Assemblea

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla

⁽³⁾ Detto ammontare di azioni ordinarie alla data di efficacia della Fusione tiene conto dell'ammontare massimo di azioni che potranno essere emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale a servizio del concambio di Fusione. Tale ammontare assume che tutte le azioni BPS diverse da quelle detenute da Banco Desio e dalle Azioni Proprie siano oggetto di concambio e potrà pertanto variare in caso di concambio di un numero inferiore di azioni.

legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno il diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.

5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter comma terzo del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.

2. - L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dall'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.

3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. - L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. La società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

2. - Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alla legge.

3. - Ogni azione ha diritto a un voto.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.

2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.

3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti e, se ritenuto opportuno, è assistito da due scrutatori nominati nello stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i sindaci.

5. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

Art. 12 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di



legge.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 in ipotesi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, le deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di mano.
3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.
4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

Art. 13 - Verbale assembleare

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.
2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.
3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, ovvero dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 14 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio


1. - Per la convocazione, la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, nonché per la nomina e l'attività del loro Rappresentante Comune, si fa rinvio alle norme di legge in materia, nonché alle disposizioni contenute negli articoli da 8 a 13 del presente statuto laddove applicabili anche all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

Art. 15 - Regolamento assembleare

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.
2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.
4. - Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni applicabili, nonché quelli adottati dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di vigilanza in materia, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:
 - a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle



sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, oltre a quanto indicato nei successivi alinea.

c) coloro che intrattengono rapporti (diretti o indiretti) di controllo o influenza notevole ai sensi di legge con la società, anche tramite patti parasociali.

d) coloro che rivestono o hanno rivestito nei tre esercizi precedenti la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche ("Esponenti di rilievo") della società, di società controllate o sottoposte a comune controllo, di società in grado di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di legge.

e) coloro che intrattengono o hanno intrattenuto nell'esercizio precedente significative relazioni economiche, finanziarie, commerciali e/o professionali, anche indirette, con la società, la società controllante o i soggetti in grado di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto ovvero tramite patti parasociali o le società controllate, nonché con i rispettivi Esponenti di rilievo; coloro che intrattengono o hanno intrattenuto nei tre esercizi precedenti rapporti di lavoro dipendente con i predetti soggetti.

f) coloro che percepiscono o hanno percepito nei tre esercizi precedenti, dalla banca o da una società controllante o controllata, una significativa remunerazione aggiuntiva (eventualmente parametrata ai risultati aziendali, anche tramite piani di incentivazione a base azionaria) rispetto al compenso minimo previsto per gli Amministratori non esecutivi e per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;

g) coloro che rivestono la qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un Amministratore esecutivo della società ricopra la carica di Amministratore;

h) coloro che rivestano la qualifica di Socio o Amministratore di entità della rete di appartenenza della società incaricata della revisione legale della società;

i) coloro che abbiano stretti legami familiari con le persone fisiche che si trovino in una delle situazioni di cui ai precedenti alinea.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di dodici candidati.

6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.

7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. - Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;

- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.

10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei

requisiti di indipendenza. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;

b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza).

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo febbraio 1998 n. 58.

18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

Art. 17 - Sostituzione degli amministratori

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà,



ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

Art. 18 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge e/o la normativa di vigilanza recepita nello statuto riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci.

2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti;
- l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali" e del "Regolamento di Gruppo", ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o di partecipazioni che comunque comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino




il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;

- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
 - la nomina e la revoca del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
 - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;
 - la nomina e la revoca dei componenti dei comitati endoconsiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (in particolare, del Comitato Nomine, del Comitato Remunerazioni, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), nonché l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento, con determinazione dei relativi compiti.
3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:
- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
 - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
 - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
 - il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.
2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.
3. - Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale.
6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.
7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.
8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, o dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom left of the page. The first signature is a large, stylized scribble, and the second is a smaller, more legible signature.

Art. 21 - Compensi agli amministratori – Meccanismi di remunerazione e incentivazione:

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato), fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.
3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe o incarichi particolari⁴, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.
4. - L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del personale secondo le definizioni stabilite dalle disposizioni applicabili, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 22 - Organi e soggetti delegati:

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, a un Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza.
2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.
4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Art. 23 - Comitato Esecutivo:

1. - Il Consiglio di Amministrazione designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.
2. - La durata del mandato del Comitato Esecutivo è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione salva diversa previsione della delibera di nomina.
3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente designato dal Comitato stesso.
4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.
5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri;

⁴ La previsione di cui all'art 2389 c. 3 c.c., riferita agli "amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto", viene estesa anche ad eventuali figure di amministratori con deleghe non operative o incarichi particolari



in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 19. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente⁵, il Vice Presidente (o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio) e il Direttore Generale.

8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 20.

Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.

2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato (se nominato), ai quali il Direttore Generale risponde.

3. - In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, se nominato, o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.

4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce i poteri.

5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli Esponenti Aziendali delle Banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

6. - Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (se nominato).

2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato un Amministratore Delegato, su proposta vincolante del Direttore Generale, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

⁵ La Circolare n. 285 della Banca d'Italia prevede che il Presidente possa partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione

5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'assemblea ordinaria determina il compenso del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge e di vigilanza, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; i sindaci sono altresì soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza.

5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:

I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;

II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;

- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni

1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il

2,5%, del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui entro detto termine:

- sia stata presentata una sola lista;
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
- siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;

la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.

4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

5. - Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

6. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;
- dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

9. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza) sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;
- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza), un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.

16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

18. - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 20, comma 3.

Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale -- Revisione legale dei conti

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo, svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e societaria;

- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad accertare



l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;

- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica;

- nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;

- nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale) nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico;

- verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società del Gruppo, operando in stretto raccordo con i Collegi Sindacali delle controllate;

- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell'azienda;

- fermi i compiti attribuiti alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; a tal fine, il Collegio Sindacale coordina nel continuo la propria attività con quella della società di revisione.

Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile per il medesimo previste ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative e svolge altresì le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.

2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato (se nominato) e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.

4. - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco. Anche alla società di revisione si applica l'obbligo d'informazione alle Autorità di Vigilanza previsto per il Collegio Sindacale dal precedente comma 1.

Art. 29 - Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio - Informativa e compenso

1. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Delegato, se nominato, e al Direttore Generale, in via disgiunta ed anche a mezzo di dipendenti incaricati, fornire per iscritto al Rappresentante Comune tempestiva ed adeguata informativa sulle operazioni che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

2. - Sarà considerata adeguata informativa la trasmissione al Rappresentante Comune, con modalità con lo stesso concordate, dell'estratto dei verbali delle riunioni degli organi amministrativi collegiali concernenti le suddette operazioni, nonché della documentazione resa pubblica ai sensi di legge.

3. - Il compenso al Rappresentante Comune, deliberato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, potrà essere

assunto a carico della società per deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

4. - Al Rappresentante Comune è attribuita, inoltre, l'amministrazione dell'eventuale fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio, con obbligo di rendiconto all'Assemblea speciale degli stessi.

Art. 30 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi

1. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 - Utile d'esercizio

1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un'ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario; qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura anzidetta, l'ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi l'ammontare complessivo non distribuito da ripartire fra tutte le azioni di risparmio non convertibili in circolazione all'epoca della messa in pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia luogo in sede di riparto degli utili dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti dell'eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via fino all'esaurimento del credito nell'arco del quadriennio, trascorso il quale il diritto al conguaglio verrà meno per l'ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima causale, ciascun credito sarà soddisfatto secondo la cronologia dell'insorgenza;

b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l'Assemblea ne deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia complessivamente maggiorato almeno del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;

c) l'eventuale rimanenza sarà accantonata ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, ovvero accantonata ad altre riserve, ovvero destinata a contribuzioni per scopi socio-culturali, ovvero riportata "a nuovo", in conformità alle deliberazioni assembleari.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione


1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. - In sede di liquidazione della società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore nominale.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, a meno che la legge non disponga altrimenti.



Progetto di fusione per incorporazione di

**Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
in**

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

**RELAZIONE DELL'ESPERTO COMUNE SUL
RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI
AI SENSI DELL'ART. 2501 – *SEXIES* DEL CODICE CIVILE**

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART. 2501 – SEXIES DEL CODICE CIVILE**

Agli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Agli Azionisti di Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Su istanza di nomina del 12 dicembre 2018 redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies, comma 4 del Codice Civile sottoscritta congiuntamente da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (nel seguito "Banco Desio" o "Capogruppo" o "Società Incorporante") e Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (nel seguito "BPS" o "Società Incorporanda" e, insieme a Banco Desio, le "Società"), il Tribunale di Milano, con provvedimento datato 14 dicembre 2018 (Accoglimento n. cronol. 3619/2018 del 20/12/2018), ha designato PKF Italia S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere, ai sensi dell'art. 2501-sexies, comma 1 del Codice Civile, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni ordinarie di Banco Desio e le azioni ordinarie di BPS spettanti agli Azionisti di BPS (di seguito il "Rapporto di Cambio o "RdC").

A tal fine abbiamo ricevuto dalle Banche il progetto comune di fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio (il "Progetto di Fusione") redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 11 dicembre 2018 e le relazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, redatte ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, che illustrano e giustificano il Rapporto di Cambio.

Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione delle convocande Assemblee Straordinarie degli Azionisti di Banco Desio e BPS.

In data 8 marzo 2019 Banca d'Italia ha provveduto al rilascio del provvedimento autorizzativo alla Fusione e alla modifica dello Statuto di Banco Desio di cui all'art. 57 e degli art. 56 e 61 del D.lgs. 385/1993 ("TUB").

2. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione illustra i metodi seguiti dai Consigli di Amministrazione delle Banche unitamente alle eventuali difficoltà dagli stessi incontrate nella determinazione del Rapporto di Cambio, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle specifiche circostanze, di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti dei metodi stessi e sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione delle Banche, non abbiamo effettuato una valutazione economica di Banco Desio e BPS. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Organi Amministrativi delle Banche, avvalendosi anche dell'assistenza fornita dai rispettivi Consulenti (come infra identificati).

In particolare, i Consigli di Amministrazione di Banco Desio e BPS si sono avvalsi rispettivamente del supporto dei Consulenti prof. Mario Massari e prof. Marco Villani (i Consulenti), quest'ultimo appositamente incaricato dal Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati di BPS di esprimere un parere sulla congruità del Rapporto di Cambio in quanto la Fusione vede coinvolte due entità non indipendenti come esposto nel successivo paragrafo 3.

3. SINTESI DELL'OPERAZIONE

La Fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio si inserisce nel contesto del processo di aggregazione e riorganizzazione del Gruppo Banco Desio avviato già a partire dall'aprile 2014. Tale processo ha l'obiettivo di realizzare la piena integrazione societaria tra la Capogruppo e BPS, in considerazione della partecipazione di maggioranza assoluta che Banco Desio detiene nel capitale sociale di BPS (81,67% del capitale sociale di quest'ultima). Più precisamente la Fusione consentirebbe di realizzare importanti benefici in termini di sinergie di costi e di ricavi nonché di semplificazione organizzativa e complessiva razionalizzazione della struttura, con riferimento, tra l'altro, alle aree del credito, delle funzioni commerciali, del marketing e dei canali distributivi. Aspetti questi che, come si dirà *infra*, risultano già oggi sostanzialmente accentrati in capo a Banco Desio, senza però la mitigazione di tutti gli aspetti connessi al mantenimento delle due singole *legal entities*.

La Fusione pone le premesse per la ridefinizione della strategia di presidio territoriale e la razionalizzazione della rete commerciale, con l'obiettivo, da un lato, di valorizzare il marchio "Banca Popolare di Spoleto" con particolare riferimento al territorio d'elezione della regione Umbria e, dall'altro, di assicurare l'armonizzazione dei servizi e del portafoglio dei prodotti offerti alla clientela, per effetto, inter alia, del rafforzamento dei presidi centralizzati per la gestione della filiera creditizia dal punto di vista commerciale e politico.

Sempre sul versante organizzativo, la Fusione determinerà l'accentramento delle funzioni di Direzione evitando, così, duplicazione di funzioni. Ciò consentirà di destinare maggiori risorse allo sviluppo commerciale dei diversi prodotti offerti, al fine, tra l'altro, di accrescere la qualità dei servizi di consulenza e di supporto al cliente. Sotto questo profilo, per effetto della Fusione, sarà possibile inoltre procedere all'ulteriore rafforzamento dei presidi di governance e di controllo, in modo da rendere maggiormente efficiente lo svolgimento delle attività che costituiscono il "core business" del Gruppo.

Le motivazioni strategiche ed industriali sottese alla realizzazione della Fusione di cui sopra, illustrate nelle relazioni dei Consigli di Amministrazione, si coniugano altresì con gli interessi degli Azionisti di BPS (diversi dall'Azionista Banco Desio) i quali potranno beneficiare della maggiore liquidità delle azioni Banco Desio, quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana S.p.A., rispetto a quelle di BPS, con conseguente maggiore facilità di dismissione del proprio investimento. Al riguardo gli Amministratori ricordano che le azioni di BPS, dopo essere state sospese a tempo indeterminato dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), con provvedimento del 19 settembre 2013 di Borsa Italiana S.p.A. sono state successivamente oggetto di provvedimento di revoca dalla quotazione a far data dal 3 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 1, lettera. B) e comma 3, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana.

La Società incorporante è il Banco Desio che, come detto, già detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale di BPS.

La Società è iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari presso Banca d'Italia al n. 3440/5 ed è la Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza. Il Capitale sociale ammonta a Euro 67.705.040, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio, entrambe aventi valore nominale pari a Euro 0,52.

Le azioni ordinarie e le azioni di risparmio di Banco Desio sono ammesse alle negoziazioni sull'MTA.

Alla data del presente Progetto di Fusione, Banco Desio non detiene azioni proprie.

Ai sensi del vigente statuto della Capogruppo, alla data di approvazione del Progetto di Fusione alle azioni di risparmio non convertibili è attribuito un dividendo privilegiato che non può essere mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario. Qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura minima anzidetta, l'ammontare non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi.

Alla data del Progetto di Fusione, sulla base delle comunicazioni ricevute, gli Azionisti con diritto di voto che detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale di Banco Desio sono i seguenti:

Azionista	% sul capitale sociale con diritto di voto
Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a. p.a.	52,918%
Avocetta S.p.A.	8,598%
Stefano Lado	8,043% *
Gerolamo Gavazzi	3,029% **

* Di cui i 5,895% tramite la società Vega Finanziaria S.p.A.; ** Tramite la società Averla S.r.l.

La Società incorporanda è la Banca Popolare di Spoleto S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5134.2.

Il Capitale sociale è pari a Euro 315.096.731,98, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 157.016.836 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

Alla data del Progetto di Fusione, sulla base delle comunicazioni ricevute gli Azionisti che detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale con diritto di voto sono i seguenti:

Azionista	% sul capitale sociale con diritto di voto
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	81,67%
Spoleto Credito e Servizi S.c.r.l. in fallimento	9,00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	4,93%

Alla data del Progetto di Fusione, BPS detiene n. 47.622 azioni proprie (le "Azioni Proprie").

In data 22 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato la concessione a favore di BPS di un prestito subordinato di Euro 18 milioni, a scadenza fissa (10 anni), finalizzato al rafforzamento del "Capitale di classe 2" di quest'ultima, ai sensi della normativa di vigilanza dell'Unione Europea, al fine di consentirle il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013.



4. MODALITA' DI REALIZZO DELLA FUSIONE

Ai fini della Fusione, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, un aumento di Capitale sociale per massimo nominali Euro 2.987.819,64, mediante emissione di massime n. 5.745.807 azioni ordinarie del valore nominale pari a Euro 0,52, da assegnare agli Azionisti di BPS sulla base del Rapporto di Cambio, come infra indicato, e provvederà conseguentemente alla modifica dell'art. 4 dello Statuto vigente.

Il Progetto di Fusione redatto dall'Organo Amministrativo delle società partecipanti alla Fusione prevede:

- il rapporto di cambio fra le azioni BPS e le azioni di Banco Desio di nuova emissione ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, n.3 del Codice Civile;
- le modalità di assegnazione delle azioni di Banco Desio agli Azionisti di BPS ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, n. 4, del Codice Civile;
- la data a partire dalla quale le azioni di Banco Desio partecipano agli utili ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, n. 5, del Codice Civile;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla Fusione sono imputate al bilancio della incorporante ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo delle Società partecipanti alla fusione ha inoltre predisposto la Relazione che illustra e giustifica sotto il profilo giuridico e economico il Progetto di Fusione e in particolare il Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile.

La Fusione, sebbene costituisca un'operazione tra parti correlate "di maggiore rilevanza" ai sensi e per gli effetti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. ("Regolamento Consob OPC) e della Circolare di Banca d'Italia n. 263/2006 in materia di Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati, da un lato, come precisato nel Progetto di Fusione, risulta esente dall'applicazione delle disposizioni procedurali previste dal predetto Regolamento e dalla Procedura interna OPC di Banco Desio e dall'altro il Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati di BPS ha espresso il proprio parere favorevole circa l'interesse di BPS e dei suoi Azionisti (con particolare riferimento agli Azionisti diversi da Banco Desio) al compimento della Fusione tenuto conto delle osservazioni formulate dal proprio Consulente (prof. Marco Villani) circa la congruità del Rapporto di Cambio.

La Fusione verrà deliberata sulla base della relazione finanziaria intermedia consolidata di Banco Desio al 30 settembre 2018, redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 8 novembre 2018 e la relazione finanziaria intermedia di BPS al 30 settembre 2018 redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPS in data 6 novembre 2018.

A seguito del perfezionamento della Fusione, si procederà all'annullamento di tutte le azioni BPS rappresentanti l'intero capitale sociale. Nel caso in cui, alla data di efficacia della Fusione, un Azionista di BPS detenesse un numero di azioni non rappresentanti un multiplo di 5, le azioni ammesse al concambio saranno arrotondate per difetto al numero multiplo di 5 inferiore. Ai fini della quadratura dell'operazione, le azioni che residueranno a seguito dell'arrotondamento non saranno ammesse al concambio. Banco Desio si renderà disponibile ad acquistare, secondo modalità operative che verranno comunicate con apposite istruzioni, le azioni che non rappresentino un multiplo di 5 detenute da ciascun azionista che ne facesse richiesta.

Nessun onere verrà posto a carico degli Azionisti di BPS per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie di Banco Desio rivenienti dall'aumento di capitale e assegnate in concambio agli Azionisti di BPS saranno ammesse alle negoziazioni sull'MTA al pari delle azioni ordinarie della Capogruppo in circolazione alla data del Progetto di Fusione. Esse avranno godimento regolare, attribuiranno ai loro Titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai Titolari di azioni ordinarie di Banco Desio in circolazione alla data della loro assegnazione, saranno soggette alla gestione accentrata da parte di Monte Titoli S.p.A. e saranno messe a disposizione degli Azionisti di BPS a partire dalla data di efficacia della Fusione.

Banco Desio si renderà disponibile ad acquistare, dopo l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee ed entro la scadenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 57, comma 3, TUB, anche per il tramite di Intermediari autorizzati, secondo modalità operative che verranno comunicate con apposite istruzioni, le azioni detenute da ciascun Azionista che non rappresentino un multiplo di 5, Banco Desio acquisterà tali azioni da parte dei soci BPS che ne facciano richiesta, ad un prezzo corrispondente ad un quinto della media delle quotazioni giornaliere delle azioni ordinarie Banco Desio, ponderata in base ai volumi di negoziazione, registrate nei giorni di borsa aperta ricompresi nei 90 giorni di calendario antecedenti la delibera di approvazione del Progetto di Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Gli effetti della Fusione a fini civilistici decorreranno dalla data indicata nell'Atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis c.c.

A fini contabili e fiscali, le operazioni di BPS saranno imputate al bilancio della Capogruppo a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumendo che tale data sia anteriore a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis del Codice Civile.

La Fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività di BPS sono acquisite nel bilancio della Capogruppo in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

5. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo ottenuto direttamente dalle Società i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. Abbiamo analizzato la documentazione ricevuta, ed in particolare:

- (i) Progetto comune di Fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio redatto ai sensi del art. 2501- ter e seguenti del codice civile;
- (ii) Istanza di autorizzazione alla Fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio ai sensi dell'art. 57 del Testo Unico Bancario e di accertamento delle modificazioni dello statuto di Banco Desio ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico Bancario inviata alla Banca d'Italia in data 13 dicembre 2018;
- (iii) Relazione illustrativa dei Consigli di Amministrazione di Banco Desio e BPS sul Progetto di Fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio;
- (iv) Statuto sociale di Banco Desio a seguito dell'operazione di Fusione (modifica limitata all'art. 4 – Capitale sociale – Comma 1) e Statuto di Banco Desio nell'edizione di Aprile 2017;
- (v) Parere del Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati di BPS;

- (vi) Estratto del verbale dei Consigli di Amministrazione di Banco Desio e di BPS della seduta dell'11 Dicembre 2018 di approvazione del Progetto di Fusione;
- (vii) Bilancio di BPS al 31 dicembre 2017, verbale di approvazione dell'Assemblea, Relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione di revisione emessa sul bilancio 2017 da parte della Società di Revisione;
- (viii) Bilancio separato di Banco Desio al 31 dicembre 2017, verbale di approvazione dell'Assemblea, Relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione di revisione emessa sul bilancio 2017 da parte della Società di Revisione;
- (ix) Bilancio consolidato di Banco Desio al 31 dicembre 2017, verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione e relazione di revisione emessa sul bilancio dalla Società di Revisione;
- (x) Relazione finanziaria intermedia consolidata di Banco Desio al 30 settembre 2018, verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 novembre 2018;
- (xi) Relazione finanziaria intermedia di BPS al 30 settembre 2018, verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2018;
- (xii) Bilancio di BPS al 31 dicembre 2018, verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2019 e relazione di revisione emessa dalla Società di Revisione;
- (xiii) Bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato di Banco Desio al 31 dicembre 2018, del 7 febbraio 2019, verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2019, e relazioni di revisione emesse dalla Società di Revisione;
- (xiv) Parere del consulente della Capogruppo emesso sul rapporto di concambio nell'ambito dell'operazione di Fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio;
- (xv) Opinione indipendente emessa dal Consulente del Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati di BPS sul rapporto di concambio nell'ambito dell'operazione di Fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio;
- (xvi) Valutazioni del 16 novembre 2018 sui dati di BPS e di Banco Desio al 30 settembre 2018 e dei relativi files elettronici di calcolo, in base alla metodologia DDM;
- (xvii) Valutazioni in base alla metodologia DDM *"aggiornamento dati al 30 settembre 2018 e di forecast 2018 coi dati di chiusura 31 dicembre 2018"* – BPS e Banco Desio (consolidato) - del 12 febbraio 2019 e dei relativi files elettronici di calcolo;
- (xviii) Test di Impairment 2017: Avviamenti iscritti nel bilancio di Banco Desio e nel bilancio consolidato (Banca Popolare di Spoleto S.p.A., Fides S.p.A., Banco di Desio e della Brianza S.p.A.); Impairment di II livello (Gruppo Banco Desio) - predisposto da Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Partecipazioni di Capogruppo;
- (xix) Test di Impairment al 31 dicembre 2017 avviamento BPS predisposto da Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Partecipazioni di Capogruppo;
- (xx) Test di Impairment 2018: Partecipazioni in BPS e Fides, Avviamenti di BPS, Fides e Banco Desio; Impairment di II livello (Gruppo Banco Desio) predisposto il 10 dicembre 2018, dalla Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Partecipazioni di Capogruppo ai fini del bilancio al 31 dicembre 2018;



- (xxi) Ulteriore controllo sul rapporto dei valori di DDM tenuto conto dei risultati 2019-2022 contenuti nelle proiezioni per l'impairment test al 31 dicembre 2017 - predisposto da Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Partecipazioni di Capogruppo (effettuato sui dati al 30 settembre 2018);
- (xxii) Piano Industriale 2018-2020 di Banco Desio, di BPS e del Gruppo Banco Desio predisposti da Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Partecipazione di Capogruppo;
- (xxiii) Sviluppo dei valori del Piano Industriale 2018-2020 per i successivi esercizi 2021-2022 predisposto da Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Partecipazioni di Capogruppo;
- (xxiv) Profilo andamentale dei titoli Banco Desio da gennaio 2018 a settembre 2018;
- (xxv) Stima del Fair Value delle azioni di BPS - Aggiornamento del 10 ottobre 2018 sulla base dei dati economici patrimoniali al 30 giugno 2018 predisposto da PricewaterhouseCoopers;
- (xxvi) Esame delle carte di lavoro del revisore legale prodotte nell'ambito della revisione svolta sui bilanci d'esercizio e consolidati al 31 dicembre 2017 e della revisione contabile limitata svolta sulle relazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2018 per entrambe le Società;
- (xxvii) Colloquio con la società di revisione sugli aspetti significativi emersi nell'ambito dell'attività di revisione legale svolta sui bilanci al 31 dicembre 2018 di Banco Desio e di BPS e sul bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio;
- (xxviii) Progetto di fusione – Aggiornamento delle valutazioni relative al rapporto di cambio e conferma dello stesso, stralcio del Consiglio di Amministrazione di Banco Desio del 28 febbraio 2019;
- (xxix) Progetto di fusione – Aggiornamento delle valutazioni relative al rapporto di cambio e conferma dello stesso, stralcio del Consiglio di Amministrazione di BPS del 26 febbraio 2019;
- (xxx) Provvedimento autorizzativo alla Fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio di cui all'art. 57 e degli art. 56 e 61 del D.lgs. 385/1993 ("TUB") e alla modifica dello Statuto di Banco Desio ricevuto in data 8 marzo 2019 da Banca d'Italia;
- (xxxi) pubblicazione del Progetto di Fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio del 15 marzo 2019;

Abbiamo infine ottenuto dagli Amministratori delle Società attestazione che, per quanto a loro conoscenza, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dagli Amministratori delle Società per la determinazione del Rapporto di Cambio.

6. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

6.1 Considerazione generale

Per le valutazioni necessarie ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, i Consigli di Amministrazione di Banco Desio e BPS si sono avvalsi rispettivamente dei Consulenti prof. Mario Massari e prof. Marco Villani.

I Consigli di Amministrazione delle Società coerentemente con la prassi valutativa, hanno proceduto ad effettuare la valutazione di Banco Desio e BPS con l'ottica di esprimere una stima relativa dei valori delle stesse, dando preminenza all'omogeneità, coerenza e comparabilità dei criteri adottati per la determinazione del Rapporto di Cambio ritenuto congruo ai fini dell'operazione di Fusione.

I Consigli di Amministrazione delle Società hanno applicato, in linea con le previsioni dei Principi di Italiani di Valutazione (PIV) emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione (OIV), le metodologie valutative individuate in un'ottica "stand alone", ossia prescindendo da ogni considerazione concernente le possibili sinergie derivanti dalla Fusione in esame. Alla luce delle considerazioni sopra riportate sono state individuate le seguenti metodologie ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio:

- il "Dividend Discount Model" (DDM) nella sua variante "Excess Capital" adottato quale metodologia principale;
- il Metodo dei multipli di borsa e delle transazioni comparabili quale metodologia di controllo.

La scelta da parte dei Consigli di Amministrazione delle Banche di adottare il metodo del DDM quale metodologia principale è stata motivata dal fatto che tale metodologia permette di individuare il valore economico delle stesse sulla base del loro piano di sviluppo economico e patrimoniale.

I metodi dei multipli di borsa e delle transazioni comparabili invece sono utilizzati esclusivamente quale metodologia di controllo, al fine di verificare i risultati ottenuti attraverso l'adozione del metodo principale.

6.2 Descrizione dei metodi di valutazione

Dividend Discount Model

Il "Dividend Discount Model" nella versione "Excess Capital" determina il valore di un'azienda sulla base dei flussi finanziari futuri/ dividendi potenziali che si stima essa sia in grado di distribuire ai suoi azionisti in chiave prospettica, nel rispetto dei requisiti di capitale da mantenere per il soddisfacimento dei requisiti di vigilanza stabiliti dalle norme di riferimento. Il capitale non distribuibile è determinato applicando ai Risk Weighted Assets ("RWA") un coefficiente di Total Capital Ratio ("TCR").

Il metodo DDM si basa sulla seguente formula:

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1 + ke)^i} + \frac{TV}{(1 + ke)^n} + SA$$

dove:

<i>W</i>	valore economico dell'azienda oggetto di valutazione;
<i>Ke</i>	tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale;
<i>Fi</i>	flusso finanziario/dividendo potenzialmente distribuibile nel periodo i-esimo di pianificazione esplicita;
<i>n</i>	periodo esplicito di pianificazione espresso in numero di anni;
<i>TV</i>	Terminal Value o valore terminale alla fine del periodo esplicito di pianificazione;
<i>SA</i>	valore di eventuali surplus assets.

In particolare, l'applicazione del DDM si sviluppa nelle seguenti fasi:

- determinazione del valore attuale dei flussi finanziari futuri/dividendi potenziali attesi nell'arco di un determinato orizzonte temporale di previsione e distribuibili agli Azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo coerente con le istruzioni dettate in materia dall'Autorità di Vigilanza e compatibile con la natura e l'evoluzione attesa delle attività;
- calcolo del valore terminale stimato quale valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un flusso finanziario futuro/dividendo potenzialmente sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita, definito secondo la seguente formula:

$$TV = \frac{F \times (1 + g)}{(ke - g)}$$

dove:

F_{sost} flusso finanziario/dividendo sostenibile potenzialmente distribuibile al termine del periodo di pianificazione esplicita;
g fattore di crescita di lungo periodo.

- stima del tasso di attualizzazione. Il tasso di attualizzazione, assunto pari al costo del capitale proprio, è sotto stimato sulla base del "Capital Asset Pricing Model" (CAPM) secondo la seguente formula:

$$ke = Rf + \beta \times (Rm - Rf)$$

dove:

Rf "risk free rate", ovvero il tasso di rendimento di investimenti privi di rischio;
Rm-Rf "market premium", ovvero il premio per il rischio dell'investimento in azioni rispetto ad un investimento "risk free";
B "Beta" rappresenta il fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione e il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misura della volatilità del titolo rispetto al mercato).

Il metodo dei multipli di borsa e transazioni comparabili

Tale metodo consiste nell'applicare a talune grandezze patrimoniali e/o reddituali (patrimonio netto, utili, ecc.) della società oggetto di valutazione il rapporto tra il prezzo di borsa e le medesime grandezze rilevato per società quotate comparabili. Si tratta perciò di una tecnica che si fonda sullo studio della relazione tra grandezze (cosiddette driver) e valori.

In particolare, il processo valutativo prevede:

- selezione del campione di riferimento di società quotate comparabili;
- determinazione dell'intervallo temporale di riferimento ai fini dell'osservazione dei prezzi di borsa, generalmente è preferibile utilizzare dati prospettici perché i prezzi di borsa riflettono i profitti attesi;
- utilizzo di dati medi e/o mediani di campioni ristretti di società la cui comparabilità con quella da valutare è analizzata con riferimento a più aspetti (quali, ad esempio, il modello di business, il portafoglio di attività, la dimensione, il posizionamento di mercato, la qualità della governance) con la finalità di verificare l'effettiva omogeneità dei fondamentali delle imprese osservate: redditività, investment rate, crescita, grado di volatilità dei risultati;

- il ricorso a tecniche statistiche, tipicamente regressioni lineari o quadratiche che permettono di studiare la relazione tra il livello del moltiplicatore preso in esame e l'evoluzione di una o più grandezze driver (value map);
- si determina infine il valore della società applicando alle sue grandezze contabili il paradigma valutativo, cioè la relazione di valore, estratto dai dati di mercato riferiti alle società comparabili.

Il metodo delle transazioni comparabili è basato sull'analisi dei valori relativi ad un campione di operazioni di acquisizione relative a società ritenute comparabili con l'azienda oggetto di valutazione. Nello specifico tale metodo individua il valore di una società sulla base dei multipli impliciti nei prezzi pagati per transazioni aventi ad oggetto l'acquisizione di società comparabili.

6.3 Sviluppo delle metodologie di valutazione da parte degli Amministratori delle Società

Dividend Discount Model (DDM)

I Consigli di Amministrazione delle Società, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, ha provveduto ad applicare la metodologia del DDM considerando, per quanto riguarda BPS, i flussi costruiti in base alle proiezioni della medesima BPS *stand alone* (si tratta dei medesimi dati incorporati anche nel consolidato di gruppo).

Per quanto riguarda invece Banco Desio, i flussi di dividendi potenzialmente distribuibili sono stati desunti dalle proiezioni consolidate relative al Gruppo Banco Desio. Il valore del capitale di Banco Desio è stato quindi ottenuto sottraendo dal valore del Gruppo Banco Desio nella sua interezza la quota-parte del valore di BPS posseduta dalle Minoranze (pari al 18,3 %).

Per stabilire il livello di capitale minimo alla base del modello DDM nella configurazione *Excess Capital*, ai fini della determinazione dei flussi distribuibili:

- l'orizzonte temporale esplicito è stato assunto pari a quello delle proiezioni 2018-2021;
- gli obiettivi di patrimonializzazione sono stati stimati sulla base di un "ratio" di vigilanza pari all'8,50% in termini di requisito patrimoniale OCR (Overall Capital Requirement Tier 1- Fully Loaded) sia per Banco Desio che per BPS, senza considerare, per entrambe le entità, il requisito aggiuntivo SREP dello 0,40% in quanto ritenuta incerta l'applicazione in futuro;
- il tasso di crescita di lungo periodo (g) è stato fatto coincidere per Banco Desio e per BPS con il tasso di inflazione a lungo termine corrispondente al tasso target della BCE, pari al 2%;
- Il costo del capitale (ke) è stato determinato sulla base del "capital asset pricing model" (CAPM) nella misura di 9,24%, calcolato con riferimento ad un tasso "risk free" del 2,322%, un "equity risk premium" di 6,1% e un "beta" pari a 1,134%;
- il "Terminal value" è stato quantificato assumendo come riferimento l'utile netto relativo all'ultimo anno del periodo di stima analitica (2022) incrementato del tasso di crescita di lungo termine (g). Il flusso così ottenuto è stato ridotto della quota di utile funzionale a mantenere nel lungo periodo il capital ratio obiettivo.

Il Rapporto di Cambio è stato determinato dividendo il valore dell'equity di Banco Desio e di BPS per il numero delle azioni in circolazione al 30 settembre 2018.

Poiché i rapporti medi tra i prezzi delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio hanno oscillato attorno all'unità (dati relativi agli ultimi 12 mesi) non si verificano effetti "leva di valore" tra le due categorie di azioni. Quindi il valore unitario delle azioni ordinarie di Banco Desio è stato determinato semplicemente dividendo il valore di stima dell'intero capitale della banca per il numero complessivo delle azioni (ordinarie più risparmio).

Pertanto il Rapporto di Cambio è stato così calcolato (dopo arrotondamenti):

Valore unitario delle azioni di Banco Desio (a)	Valore unitario delle azioni di Banca di Spoleto (b)	Rapporto di cambio (a : b)
8.50 euro	1.86 euro	4.6

Metodo dei Multipli di Mercato

L'applicazione del metodo dei multipli di borsa per finalità di controllo del Rapporto di Cambio richiede, nel caso specifico particolari cautele, potendo fornire indicazioni malcerte e potenzialmente distorte. Utilizzando i dati raccolti per il calcolo dei multipli è comunque possibile determinare i teorici prezzi di equilibrio dei titoli delle due banche sulla base della metrica implicita nei prezzi di borsa.

Un tentativo in tal senso - con tutti i limiti derivanti dalle differenti dimensioni e dalla presenza in contesti di territorio diversi per le due banche - può essere realizzato con la tecnica della regressione del ROE ("Indice di redditività del capitale proprio"). Il metodo si basa sulla ricerca di una relazione tra la dimensione assoluta di un driver di valore (il ROE, appunto) e i valori di un multiplo di riferimento, tipicamente il P/BV (esprime il rapporto tra "capitalizzazione di mercato e il patrimonio netto") o il P/TBV (esprime il rapporto tra "prezzo dell'azione e il capitale netto tangibile").

Nel caso in oggetto tale analisi conferma che il mercato dovrebbe esprimere multipli sostanzialmente identici per le due Società, essendo i valori del ROE desumibili dai piani elaborati dal management tendenzialmente allineati. Tenuto conto dei valori patrimoniali per azione, il Rapporto di Cambio costruito in base ai multipli "di equilibrio" delle due Società conferma il valore del Rapporto di Cambio ottenuto con il metodo DDM.

Inoltre, nel caso dell'operazione tra Banco Desio e BPS, solo la Società incorporante (i.e. Banco Desio) è quotata sul MTA, mentre i titoli di BPS sono stati da tempo delistati, e non esiste un "mercato di sportello" che consenta la rilevazione di significative indicazioni di prezzo.

Tale asimmetria di informazioni non consente quindi, a priori, di calcolare rapporti di cambio basati sui prezzi di borsa delle due Società.

Sono stati quindi analizzati i multipli espressi dal mercato per un campione di banche caratterizzato da dimensioni o da modelli di business – entro gli inevitabili limiti – comparabili con quelli delle due Società per verificare le informazioni che tale analisi può fornire nonché il loro rilievo in considerazione della finalità della stima. Nella fattispecie è stato fatto esclusivo riferimento al multiplo P/BV che, tenuto conto dei relativi sconti per mancanza di liquidità, conferma i risultati ottenuti tramite DDM.

7. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI

Nel Progetto di Fusione non vengono evidenziate particolari difficoltà incontrate dagli Amministratori nella determinazione del Rapporto di Cambio. Riteniamo peraltro di porre in evidenza le seguenti considerazioni:

- Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, va considerato che i valori unitari ottenuti con la metodologia DDM non esprimono il differente grado di liquidità dei titoli che dovranno essere concambiati, circostanza che costituisce un oggettivo aspetto differenziale di valore poiché uno solo dei due titoli è quotato sull'MTA (i.e. le azioni di Banco Desio);
- Essendo - come detto - i titoli della sola Banco Desio quotate sull'MTA, i riscontri di mercato del rapporto di cambio possono fornire indicazioni solo indirette, che peraltro confermano la razionalità delle valutazioni relative ottenute con l'approccio economico, in particolare con il metodo DDM nella configurazione dell'excess capital;

- E' stato assunto che i dati previsionali, le stime e le proiezioni di carattere finanziario utilizzate ai fini della determinazione del valore economico di BPS siano state elaborate secondo criteri di ragionevolezza, Tali dati presentano per loro natura elementi di incertezza e soggettività dipendenti dall'effettiva realizzazione delle ipotesi e delle assunzioni utilizzate nella formulazione delle previsioni;
- E' stato fatto affidamento sul fatto che la documentazione ricevuta e utilizzata rifletta con accuratezza, veridicità e completezza eventuali fattori di rischio tra cui quelli derivanti da diritti di terzi, contenziosi in corso, ispezioni da parte di Autorità e che non vi siano fatti o atti precedenti o successivi alla data di riferimento di detta documentazione contabile, che possano far sorgere diritti di terzi, contenziosi o altre conseguenze che abbiano un effetto negativo sulla situazione finanziaria e/o patrimoniale di BPS;
- In merito alla congrua dimensione degli sconti atti a valorizzare l'aspetto della liquidità, risultano condivisibili i riferimenti quantitativi assunti nelle stime periodiche del fair value dei titoli di BPS. In particolare, si è ritenuto di applicare al valore delle azioni di Banco Desio la dimensione del 15% dello sconto (in quanto titolo "sottile" ma quotato) e di applicare invece al valore delle azioni di BPS lo sconto nella misura del 25% (in quanto titolo non quotato);
- I Consigli di Amministrazione precisano che l'analisi è stata condotta considerando le Banche in condizioni di normale funzionamento, in ipotesi di continuità aziendale e autonomia operativa, senza sostanziali mutamenti di gestione;
- Ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione di mercato sono stati utilizzati dati puntuali per la determinazione dei prezzi del campione selezionato e stime relative al consenso espresso dagli analisti finanziari per la determinazione dei dati operativi del campione selezionato.

8. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI AMMINISTRATORI

Sulla base delle metodologie descritte, il Consiglio di Amministrazione di Banco Desio e il Consiglio di Amministrazione di BPS ha approvato il seguente Rapporto di Cambio:

1 azione di Banco Desio ogni 5 azioni di BPS

Non sono previsti conguagli in denaro.

9. LAVORO SVOLTO

Con riferimento alle procedure svolte in relazione alla documentazione utilizzata, abbiamo:

- effettuato colloqui con le Direzioni delle Società e con la società di revisione incaricata della revisione legale del Gruppo Banco Desio, Deloitte & Touche S.p.A., al fine di comprendere i principi contabili utilizzati nella predisposizione dei rispettivi bilanci chiusi al 31 dicembre 2018 ed i fatti salienti concernenti la redazione degli stessi. Il sopradescritto lavoro è stato svolto nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci;
- esaminato le carte di lavoro della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e ottenuto informazioni circa l'attività di revisione contabile dalla stessa svolta sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 di Banco Desio e sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 di BPS;

- esaminato le carte di lavoro della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e ottenuto informazioni circa l'attività di revisione contabile limitata dalla stessa svolta sulla relazione finanziaria intermedia consolidata al 30 settembre 2018 di Banco Desio e sulla relazione finanziaria intermedia di BPS al 30 settembre 2018;
- svolto una lettura critica:
 - i) del Progetto di Fusione, al fine di verificare la struttura generale della Fusione;
 - ii) delle Relazioni e, in particolare, dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori al fine di riscontrarne l'adeguatezza, nelle circostanze, sotto il profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà;
- discusso con la Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Partecipazioni di Capogruppo, ferme restando le incertezze e i limiti connessi ad ogni tipo di elaborazione previsionale, circa i criteri utilizzati per la redazione del Piano Industriale 2018-2020 di Banco Desio, BPS e del Gruppo Banco Desio;
- discusso con le Direzioni delle Società sul procedimento utilizzato per la stima del Rapporto di Cambio determinato dagli Amministratori mediante l'applicazione dei metodi del DDM ("*Dividend Discount Model*") e dei multipli di borsa;
- esaminato i verbali dei Consigli di Amministrazione di Banco Desio e BPS dell'11 Dicembre 2018;
- esaminato, per le sole finalità di cui al lavoro, gli statuti di Banco Desio e di BPS, nonché lo statuto post-Fusione;
- svolto un esame critico dei metodi di valutazione adottati con evidenza dei calcoli e delle "assumptions" utilizzate dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio, raccogliendo elementi utili per accertare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare il Rapporto di Cambio;
- verificato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dagli Amministratori in ordine ai metodi valutativi adottati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio;
- svolto analisi di sensitività nell'ambito dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, al fine di analizzare quanto il Rapporto di Cambio sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri ritenuti significativi;
- verificata la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e alla documentazione utilizzata;
- verificato la correttezza aritmetica dei calcoli sottostanti la determinazione del Rapporto di Cambio;
- analizzato il parere emesso dal Prof. Mario Massari "*La determinazione del rapporto di cambio delle azioni di Banco Desio nell'ambito dell'operazione di Fusione per incorporazione della Banca di Spoleto S.p.A.*" in data 10 dicembre 2018;
- analizzato "*Opinione indipendente sulla congruità del rapporto di cambio proposto nella Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A.*" emesso dal prof. Marco Villani in data 10 dicembre 2018, in qualità di Consulente nominato dal Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati di BPS;

- verificato la tenuta del Rapporto di Cambio con modelli alternativi generalmente in uso nella prassi professionale (es. regressione lineare / multipli);
- verificato la tenuta del Rapporto di Cambio alla luce dei dati aggiornati a data più recente;
- esaminato i comunicati stampa congiunti resi al mercato da Banco Desio e BPS nell'ambito della Fusione;
- raccolto informazioni, attraverso colloqui con le Direzioni delle Società, circa eventi, fatti o circostanze verificatisi dopo la data di riferimento di bilancio del 31 dicembre 2018, che potessero avere un effetto significativo sui dati e sulle informazioni da considerare nello svolgimento delle nostre analisi, nonché sulla determinazione del Rapporto di Cambio;
- ricevuto formale attestazione dei legali rappresentanti delle Società sugli elementi di valutazione messi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data del nostro parere, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'operazione e agli altri elementi presi in considerazione, tali da influenzare il Rapporto di Cambio.

10 COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Si ritiene opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale seguito dai Consigli di Amministrazione consiste in una stima dei valori economici relativi alle singole Società oggetto della Fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei con l'obiettivo di giungere a valori confrontabili ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio. Nelle valutazioni per operazioni di fusioni infatti la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili, in termini relativi, in sede di determinazione del Rapporto di Cambio.

Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di Fusione hanno significato unicamente nel loro profilo relativo e non possono essere assunte quali stime del valore assoluto delle società interessate per operazioni diverse dalla Fusione per la quale sono state eseguite e pertanto non sono utilizzabili per finalità diverse.

Abbiamo quindi svolto un esame critico delle metodologie seguite dai Consigli di Amministrazione delle Società, anche sulla base delle indicazioni dei Consulenti, per la determinazione del valore relativo di Banco Desio e di BPS e quindi del Rapporto di Cambio, verificandone l'idoneità tecnica nelle specifiche circostanze.

In particolare le nostre considerazioni sotto il profilo dell'adeguatezza e non arbitrarietà, dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio e sulla determinazione del Rapporto di Cambio sono le seguenti:

- I Consigli di Amministrazione delle Banche, anche con l'ausilio dei rispettivi Consulenti, hanno svolto le proprie analisi e valutazioni ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio considerando le medesime metodologie valutative;
- I metodi adottati sono comunemente accettati ed utilizzati sia a livello nazionale che internazionale nell'ambito di valutazioni aziendali, in generale ed in particolare nell'ambito del settore di riferimento. Le relazioni dei Consigli di Amministrazione delle Società descrivono le caratteristiche delle metodologie utilizzate e le modalità della loro applicazione;



- La scelta dei criteri valutativi ha privilegiato metodi che consentissero di tenere conto degli elementi caratteristici delle Società oggetto di valutazione e di esprimere valori comparabili ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio;
- I metodi valutativi adottati sono stati sviluppati su base “*stand alone*”, ossia prescindendo da ogni considerazione concernente le possibili sinergie derivanti dalla prospettata integrazione delle attività operative delle Società;
- I parametri adottati dai Consigli di Amministrazione nello sviluppo delle metodologie valutative si collocano all'interno degli intervalli di valori mediamente osservabili sulla base dei dati di mercato attualmente rilevabili;
- Il Rapporto di Cambio determinato attraverso la metodologia principale ha trovato sostanziale conferma dall'applicazione delle metodologie di controllo;
- Sulla base del complessivo processo valutativo sviluppato, i Consigli di Amministrazione delle Società hanno determinato il Rapporto di Cambio nei valori risultanti dall'applicazione del metodo principale;
- Le scelte effettuate dai Consigli di Amministrazione delle Società risultano, nelle circostanze, motivate e ragionevoli;
- Gli Amministratori depurano i valori unitari desunti dal metodo DDM di uno sconto idoneo a rappresentare il differente grado di liquidità dell'investimento nelle due Società considerate, il 15% al valore delle azioni di Banco Desio e il 25% per BPS (con un rapporto risultante in un moltiplicatore di 1,13x applicato al Rapporto di Cambio ante discount for lack of marketability). Condividiamo la necessità di differenziare la misura dello sconto per mancanza di liquidità. Con riferimento a tale aspetto, si segnala che il presupposto logico seguito dai Consulenti appare condivisibile sebbene, da un punto di vista quantitativo, non risultano evidenze empiriche a supporto delle percentuali di sconto utilizzate.

Si segnala peraltro che il Rapporto di Cambio non risulta modificato laddove il rapporto tra le grandezze in parola fosse pari a 1,20x (ovvero laddove si dovessero considerare i titoli di Banco Desio più liquidi o, al contrario, quelli di BPS più illiquidi).

11. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

In merito alle difficoltà ed ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione su quanto segue:

- Utilizzo di dati previsionali. Ai fini delle stime effettuate dai Consigli di Amministrazione sono stati utilizzati dalle Società dati previsionali desunti dal Piano Industriale 2018-2020 esteso al 2022. Tali stime, per loro natura, presentano profili di incertezza, in quanto basate su dati di natura previsionale e dipendono dall'effettivo realizzarsi delle ipotesi e delle assunzioni utilizzate per la costruzione dei dati prospettici. Inoltre, va evidenziato che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti tra i valori consuntivi e i valori considerati nei dati previsionali potrebbero essere significativi. Ciò anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni ipotetiche alla base del Piano industriale 2018-2020 si manifestassero;

- Scenario macro economico. La situazione finanziaria nazionale e internazionale continua a manifestare segnali di incertezza e di crisi generale ed in particolare sul sistema bancario. Considerato che le analisi valutative sviluppate dagli Amministratori delle Società alla base della determinazione del Rapporto di Cambio si fondano sull'utilizzo di dati prospettici e su parametri di mercato (tassi di interesse, coefficienti di volatilità, premi di rischio, prezzi di borsa), non si può escludere che il perdurare della crisi e la sua evoluzione ad oggi non prevedibile, possano avere un impatto, anche significativo, sui valori economici determinati dagli Amministratori e, conseguentemente, sul Rapporto di Cambio individuato;
- Grado di liquidità. Ai fini della quantificazione del Rapporto di Cambio individuato, il valore delle azioni ordinarie delle Banche è stato stimato con il Dividend Discount Model (nella variante excess capital) corretto in funzione del grado di liquidità dell'investimento nelle stesse, circostanza che costituisce un oggettivo aspetto differenziale di valore poiché uno solo dei due titoli è quotato in borsa. La dimensione degli sconti fa riferimento ad analisi empiriche o prassi valutative, peraltro non specifiche del caso di Fusione in oggetto;

Le predette oggettive difficoltà sono state attentamente considerate ai fini della predisposizione della presente relazione.

La presente relazione, predisposta a norma dell'art. 2501-sexies del Codice Civile, viene emessa esclusivamente con riferimento alla Fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio e pertanto non può essere utilizzata, in tutto o in parte, per scopi diversi da quelli del presente incarico né assumiamo la responsabilità di aggiornare la stessa in caso di eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

12. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come illustrate nella presente relazione, fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 11, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di Banco Desio e BPS siano adeguati, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni individuato nel Progetto di Fusione, pari a:

1 azione di Banco Desio ogni 5 azioni di BPS

Milano, 29 marzo 2019

PKF Italia S.p.A.



Michele Riva
(Socio)